*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 300**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 28 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici



### Regione Umbria



## CIRCOLARI

### Ministero della salute



### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 281/L**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. **446.**

**Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali relativo al 1998-2000.**

**01G0497**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 282/L**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. **447.**

**Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di Telecomunicazione ad uso privato.**

**01G0503**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 283**

**Ministero della giustizia**

DECRETO 1º dicembre 2001.

**Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari.**

**01A13500**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 284**

AGENZIA DELLE ENTRATE

**Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.**

**01A13425**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2001.

**Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e l'art. 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti il finanziamento dei programmi di intervento nelle regioni Marche ed Umbria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1999, concernente la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalle sopra citate leggi;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista la nota n. 29/1746/UCD del 7 maggio 1999 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria, sulla base delle intese raggiunte in data 6 maggio 1999 con il Dipartimento della protezione civile, hanno convenuto di ripartire le risorse finanziarie previste dalle richiamate leggi;

Vista la nota n. 3971/IC del 5 settembre 2001 con la quale i presidenti delle regioni Marche ed Umbria hanno convenuto di confermare la ripartizione delle disponibilità finanziarie previste dalle suddette leggi;

Considerato che la definitiva quantificazione dei costi per la ricostruzione può essere oggetto di ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi legati alla particolare complessità degli interventi;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

Le risorse stanziate dall'art. 54, comma 1, tabella 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono ripartite nelle medesime percentuali indicate nelle intese raggiunte in data 6 maggio 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

**01A13971**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**PRESIDENZA**
**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 dicembre 2001.

**Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 recante la delega di funzionamento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia civile al Ministro dell'interno on. dott. Claudio Scajola;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta*

*Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998 concernenti dissesti idrogelogici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogelogici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogelogici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 12 marzo 2001 di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il voto n. 135 del 7 aprile 2000 dal consiglio tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, con cui si approva la perizia di variante al progetto «lavori d'urgenza per il consolidamento delle pendici fra le vie Lazio e Licciardi e di quelle a monte della via Nociare, nell'abitato del comune di Troina» ed il relativo maggior onere;

Vista la nota n. OP/24610/ML.02.4 del 25 luglio 2000, col la quale il capo del Dipartimento della protezione civile approva la perizia di variante al progetto «Lavori di consolidamento del muro di contenimento a nord-ovest del centro abitato, lungo la via Guglielmo Marconi, nel comune di Carpinone (Isernia)» ed relativo maggior onore;

Considerato che, per mero errore materiale, nel programma dell'ordinanza n. 2621/1997, rimodualato con decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, le somme assegnate agli interventi nei comuni di Catenanuova (Enna) e Castelverrino (Isernia) sono inferiori a quelle effettivamente necessarie;

Ravvisata, nell'ambito del «Fondo di riserva per eventuali maggiori oneri», la disponibilità dei fondi necessari per i comuni di Catenanuova (Enna) e Troina (Enna), rispettivamente pari a lire 51 milioni e lire 24 milioni, per un totale di lire 75 milioni;

Ravvisata nell'ambito delle economie definitivamente accertate sull'intervento «Consolidamento pareti rocciose nel centro abitato» del comune di Bagnoli del Trigno (Isernia), la disponibilità dei fondi necessari per i comuni di Carpinone (Isernia) e Castelverrino (Isernia), rispettivamente pari a lire 35 milioni e 20 milioni, per un totale di lire 55 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di interventi dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche e integrazioni è parzialmente rimodulato secondo le seguenti tabelle:

*Regione Sicilia:*

| Comune | Titolo intervento | Totale fondi (lire) |
|---|---|---|
| Catenanuova (Enna) | Zona sud abitato - Sistemazione idraulica del torrente Mulinello | 951.000.000 |
| Troina (Enna) | Vie Lazio e Liccardi - Consolidamento pendici | 924.000.000 |
| | Fondo di riserva per eventuali maggiori oneri | 25.000.000 |

*Regione Molise:*

| Comune | Titolo intervento | Totale fondi (lire) |
|---|---|---|
| Carpinone (Isernia) | Centro abitato - Via Marconi - Consolidamento pareti rocciose e dei versanti | 935.000.000 |
| Castelverrino (Isernia) | Consolidamento centro urbano | 820.000.000 |
| Bagnoli del Trigno (Isernia) | Centro abitato - Consolidamento pareti rocciose | 745.000.000 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

*Il Ministro:* SCAJOLA

**01A13970**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 dicembre 2001.

**Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 da parte degli enti locali.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che gli enti locali, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2002, non dispongono di dati certi in ordine ai trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per l'anno 2002, che disciplina tale aspetto, è in corso di approvazione;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2002.

Roma, 20 dicembre 2001

*Il Ministro:* SCAJOLA

**01A13968**

ORDINANZA 21 dicembre 2001.

**Interventi urgenti relativi all'attraversamento della città di Messina da parte di mezzi pesanti.** (Ordinanza n. 3169).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 2001, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Messina in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti;

Visto l'accordo di programma stipulato in data 31 maggio 2001, ai sensi dell'art. 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142. tra la regione siciliana ed il comune di Messina;

Considerato che le condizioni di traffico e di mobilità nella città di Messina, determinate dall'intenso transito di mezzi pesanti provenienti o diretti verso il continente, incidono gravemente sulla sicurezza della collettività locale, causando problemi di ordine pubblico e di vivibilità per la collettività stessa;

Ritenuto che la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie idonee a realizzare, nel contesto cittadino, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto degli obiettivi di cui al sopracitato accordo di programma;

Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del territorio;

D'intesa con la regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Messina è nominato Commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Messina, in relazione ai gravissimi problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte di mezzi pesanti.

2. Il Commissario delegato dispone la realizzazione, per l'accesso dei mezzi pesanti in transito da e per il continente, di due approdi di emergenza, nelle zone già individuate nell'accordo di programma di cui in premessa, nel tratto costiero a sud della città, in prossimità dello svincolo autostradale esistente presso il villaggio Tremestieri.

3. A tal fine, tenuto conto della situazione di eccezionale urgenza, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare progettazioni già predisposte o approvate da amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, il Commissario delegato si avvale del supporto degli uffici della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate.

2. Il Commissario delegato, ai fini dell'approvazione dei progetti, indice, entro sette giorni dalla acquisizione della relativa disponibilità, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, sui progetti, affinché, una volta approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltati.

3. La conferenza servizi di cui al comma 2 delibera anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti, in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche, anche alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; tale approvazione è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metà.

4. In caso di motivato dissenso espresso dalla Conferenza di servizi, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

5. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti pubblici, dovranno essere rilasciati entro 10 giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intenderà accolta in senso favorevole ai fini del completamento dell'opera.

6. Gli appalti necessari sono affidati, anche per lotti funzionali appartenenti alla medesima opera, a trattativa privata, mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti e sempreché sussistano, in tale numero, soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto.

7. Le aree demaniali necessarie alla esecuzione dell'intervento sono concesse e consegnate entro quindici giorni dalla approvazione del progetto, su richiesta del Commissario delegato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione dei propri compiti, il Commissario delegato coordina un comitato tecnico-amministrativo da costituirsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e tecnico, che provvede, altresì, all'esame dei progetti da attuare per il profilo della qualità tecnica e della congruità economica.

2. Il comitato di cui al precedente comma 1 è composto, oltre che dal Commissario delegato, da un avvocato dello Stato nominato dall'Avvocato Generale dello Stato, su proposta dello stesso Commissario, da un magistrato amministrativo, nominato dal Commissario medesimo ed autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e da rappresentanti rispettivamente dell'assessorato regionale territorio ed ambiente, dell'assessorato regionale lavori pubblici, dell'assessorato regionale beni culturali ed ambientali, dell'ANAS e del comune di Messina.

3. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità pari al 50% dello stipendio nella globalità delle voci per professori universitari.

4. Il comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla presente ordinanza, di una struttura amministrativa appositamente costituita presso la prefettura di Messina, con funzionari della carriera prefettizia e personale contrattualizzato della prefettura, nel numero massimo complessivo di sei unità; al personale contrattualizzato è attribuita un'indennità mensile nella misura massima pari a 70 ore di straordinario, mentre agli altri componenti della struttura è assegnato il trattamento di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, e autorizzata la deroga alle seguenti leggi ed ai relativi conseguenti regolamenti d'esecuzione, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 30;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 26 e 27;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, avvalendosi delle risorse finanziarie destinate alla esecuzione dell'accordo di programma citato nelle premesse.

2. La Regione siciliana trasferisce le risorse di cui al comma 1 su una contabilità speciale all'uopo istituita dal medesimo Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

1. Gli uffici regionali delle Opere marittime e del Genio civile provvedono a vigilare sull'attuazione delle opere previste dalla presente ordinanza, effettuando verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva dei lavori.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato presenta trimestralmente una relazione illustrativa al Dipartimento della protezione civile, inerente alle iniziative intraprese ed al relativo stato di attuazione.

2. Anche al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti connessi all'attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, delle unità di personale impiegate presso il Dipartimento stesso sulla base di contratti di servizio in precedenza stipulati, ove ne sia dimostrata la convenienza economica rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità in relazione ai predetti contratti di servizio. Al relativo onere si provvede con utilizzo di quota parte delle economie conseguenti al venir meno dei suddetti contratti di servizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

*Il Ministro:* SCAJOLA

**01A14064**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2001.

**Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1º gennaio 2001 e scadenza 1º luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di

indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

*a)* lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

*b)* lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

*c)* lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

*d)* lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo, ancora da corrispondere, pari a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* suindicate;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 3 della legge 29 novembre 2001, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1999, con il quale il Ministero delle finanze ha definito le modalità ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, con cui, per le finalità del citato art. 60, comma 6, della legge n. 112 del 1999, si è provveduto all'emissione della prima annualità dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007;

Vista la lettera n. 204384 in data 19 novembre 2001 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un apposito elenco, riguardante, per la seconda delle suddette annualità, i nominativi, degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 206.081.000 euro, tenuto conto dell'importo di lire 163.456.000 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di complessivi 206.081.000 euro, pari a lire 399.028.457.870, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di L. 398.865.001.870 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 163.456.000;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a, il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 60, comma 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato ed integrato dall'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 206.081.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2001;

scadenza: 1° luglio 2008;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2008;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di seguito indicate.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito emessi con il presente decreto, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di dicembre per la semestralità dal 1° gennaio al 1° luglio successivo e alla fine del mese di giugno per la semestralità dal 1° luglio al 1° gennaio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessanta giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, i tassi d'interesse lordi, relativi alle semestralità decorse, sono pari al:

2,50% per la prima semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2001;

2,25% per la seconda semestralità, con decorrenza 1° luglio 2001 e scadenza 1° gennaio 2002.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle semestralità successive alla seconda verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto.

Qualora l'importo dovuto agli aventi diritto non consenta l'assegnazione per pari capitale nominale, l'importo stesso verrà arrotondato per eccesso ai 1.000 euro superiori e, tenuto conto di tale arrotondamento, si procederà all'assegnazione dei certificati stessi; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti assegnatari in contanti, senza pagamento di dietimi di interesse.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia contestualmente all'assegnazione dei certificati effettuata con le modalità di cui al successivo art. 3.

La Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare sulla sezione di Tesoreria provinciale di Roma le suddette somme introitate.

La sezione di Tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4.

Art. 3.

L'importo minimo assegnabile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, l'importo assegnato dei certificati è rappresentato da iscrizioni contabili; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli aventi diritto verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli presso la predetta società, intestati agli intermediari finanziari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° luglio 2001 e l'ultima il 1° luglio 2008. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alla semestralità scaduta.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo dei certificati pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il rapporto di conversione permanente lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2008, tenendo conto delle disposizioni dei citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997, nonché del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 7.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 27 novembre 1998.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

*Il Ministro:* TREMONTI

ALLEGATO

# ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DEI TITOLI

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 1 | 01010 | BANCO DI NAPOLI S.P.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | Banco di Napoli S.p.A. | 06385880635 | 8.340.212 | 8.341.000 | 788 | 1.526 |
| 2 | Taranto e Taranto B | SOGET S.p.A. | 00274230945 | 1.103.554 | 1.104.000 | 446 | 864 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 9.443.766 | 9.445.000 | 1.234 | 2.390 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 2 | 01015 | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuoro | SO.G.E.T. S.p.A. | 00657270914 | 159.474 | 160.000 | 526 | 1.019 |
| 2 | Nuoro | SO.G.E.T. S.p.A. | 00657270914 | 2.725.826 | 2.726.000 | 174 | 337 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 2.885.300 | 2.886.000 | 700 | 1.356 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 3 | 01020 | BANCO DI SICILIA S.P.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrigento | SO.GE.SI. | 03252860824 | 190.145 | 191.000 | 855 | 1.656 |
| 2 | Caltanissetta | SO.GE.SI. | 03252860824 | 534.412 | 535.000 | 588 | 1.139 |
| 3 | Catania | SO.GE.SI. | 03252860824 | 1.202.542 | 1.203.000 | 458 | 886 |
| 4 | Enna | SO.GE.SI. | 03252860824 | 57.162 | 58.000 | 838 | 1.622 |
| 5 | Messina | SO.GE.SI. | 03252860824 | 1.080.754 | 1.081.000 | 246 | 477 |
| 6 | Palermo | SO.GE.SI. | 03252860824 | 1.899.348 | 1.900.000 | 652 | 1.263 |
| 7 | Ragusa | SO.GE.SI. | 03252860824 | 87.563 | 88.000 | 437 | 845 |
| 8 | Siracusa | SO.GE.SI. | 03252860824 | 144.179 | 145.000 | 821 | 1.589 |
| 9 | Trapani | SO.GE.SI. | 03252860824 | 359.494 | 360.000 | 506 | 980 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 5.555.599 | 5.561.000 | 5.401 | 10.457 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 4 | 01025 | SANPAOLO IMI S.P.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genova | San paolo Riscossioni Genova S.p.A. | 02719580108 | 1.891.385 | 1.892.000 | 615 | 1.191 |
| 2 | Bergamo | B.Prov.Lomb.-SanpaoloIMI S.p.A. | 06210280019 | 533 | 1.000 | 467 | 904 |
| 3 | Cremona | San Paolo IMI S.p.A. | 06210280019 | 12.995 | 13.000 | 5 | 10 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.904.913 | 1.906.000 | 1.087 | 2.105 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 5 | 01030 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L' Aquila | GERIT SPA | 07957750586 | 1.762.977 | 1.763.000 | 23 | 45 |
| 2 | Pescara | M.P.SERIT | 00833920150 | 2.047.960 | 2.048.000 | 40 | 77 |
| 3 | Teramo | M.P.SERIT | 00833920150 | 1.005 | 2.000 | 995 | 1.927 |
| 4 | Oristano | Società d'Esazione in liquidazione | 00146280516 | 29.834 | 30.000 | 166 | 321 |
| 5 | Roma | MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 47.867.608 | 47.868.000 | 392 | 759 |
| 6 | Lecce A | MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 68.025 | 69.000 | 975 | 1.888 |
| 7 | Firenze B | MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 39.910 | 40.000 | 90 | 175 |
| 8 | Grosseto | MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 1.165.862 | 1.166.000 | 138 | 268 |
| 9 | Siena | MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 549.218 | 550.000 | 782 | 1.514 |
| 10 | Firenze | MONTE PASCHI SIENA S.P.A. | 00884060526 | 151 | 1.000 | 849 | 1.643 |
| 11 | Perugia | Società d'Esazione in liquidazione | 00146280516 | 60 | 1.000 | 940 | 1.819 |
| 13 | Agrigento | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 926.791 | 927.000 | 209 | 404 |
| 14 | Caltanissetta | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 1.682.656 | 1.683.000 | 344 | 666 |
| 15 | Catania | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 11.132.626 | 11.133.000 | 374 | 724 |
| 16 | Enna | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 550.145 | 551.000 | 855 | 1.655 |
| 17 | Messina | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 5.667.059 | 5.668.000 | 941 | 1.821 |
| 18 | Palermo | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 9.210.942 | 9.211.000 | 58 | 113 |
| 19 | Ragusa | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 465.558 | 466.000 | 442 | 856 |
| 20 | Siracusa | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 2.961.933 | 2.962.000 | 67 | 130 |
| 21 | Trapani | Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A. | 00833920150 | 2.112.763 | 2.113.000 | 237 | 458 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 88.243.084 | 88.252.000 | 8.916 | 17.263 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 6 | 03001 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandria | CASET S.r.l. | 01321470062 | 17.287 | 18.000 | 713 | 1.381 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 17.287 | 18.000 | 713 | 1.381 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 7 | 03002 | BANCA DI ROMA S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NapoliA | CORIT S.p.A. | 05675220635 | 89.028 | 90.000 | 972 | 1.882 |
| 2 | Comune di Napoli | Esattoria di Napoli | 01734170580 | 137.939 | 138.000 | 61 | 118 |
| 3 | Taranto A | Banca di Roma S.p.A. | 00644990582 | 35.748 | 36.000 | 252 | 487 |
| 4 | Frosinone | Banca di Roma S.p.A. | 00644990582 | 2.204.645 | 2.205.000 | 355 | 687 |
| 5 | Roma B | Banca di Roma S.p.A. | 00644990582 | 571.879 | 572.000 | 121 | 235 |
| 6 | Latina | SPAGET S.p.A. | 01402340580 | 42.882 | 43.000 | 118 | 229 |
| 7 | Campobasso | S.R.T. S.P.A. | 00287860944 | 450.940 | 451.000 | 60 | 117 |
| 8 | Isernia | S.R.T. S.P.A. | 00287860944 | 73.994 | 74.000 | 6 | 11 |
| 9 | Taranto A | Banca di Roma S.p.A. | 00644990582 | 34.538 | 35.000 | 462 | 895 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 3.641.593 | 3.644.000 | 2.407 | 4.661 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 8 | 03067 | BANCA CARIME S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bari | S.ES.I.T. Puglia S.p.A. | 00265180729 | 4.021.003 | 4.022.000 | 997 | 1.930 |
| 2 | Brindisi | S.ES.I.T. Puglia S.p.A. | 00265180729 | 4.001.322 | 4.002.000 | 678 | 1.314 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 8.022.325 | 8.024.000 | 1.675 | 3.244 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 9 | 03104 | DUETSCHE BANK S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como | RILENO SPA | 01844710135 | 2.447.899 | 2.448.000 | 101 | 196 |
| 2 | Lecco | RILENO SPA | 01844710135 | 183.642 | 184.000 | 358 | 693 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 2.631.541 | 2.632.000 | 459 | 889 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 10 | 03140 | BANCA DEL SALENTO S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | B.Leuzzi Megha-B.del Salento S.p.A. | 00143640753 | 9.106 | 10.000 | 894 | 1.732 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 9.106 | 10.000 | 894 | 1.732 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 11 | 03328 | BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara B | Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A | 00537070583 | 443.367 | 444.000 | 633 | 1.225 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 443.367 | 444.000 | 633 | 1.225 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 12 | 03500 | BANCA DI BRESCIA S.P.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | B.San Paolo Brescia-B.Lombar. | 00285280178 | 6.895 | 7.000 | 105 | 203 |
| 2 | Cremona | Banca Lombarda | 03480180177 | 23 | 1.000 | 977 | 1.893 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 6.918 | 8.000 | 1.082 | 2.096 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 13 | 03556 | ROLO BANCA 1473 S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | ROLO BANCA 1473 S.p.A. | 00303060370 | 141.718 | 142.000 | 282 | 545 |
| 3 | Rimini | ROLO BANCA 1473 S.p.A. | 00303060370 | 1.284 | 2.000 | 716 | 1.386 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 143.003 | 144.000 | 997 | 1.931 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 14 | 05024 | BANCA AGRICOLA MANTOVANA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza | Padana Riscossioni S.p.A. | 01566650204 | 610.885 | 611.000 | 115 | 222 |
| 2 | Mantova B | Banca Agricola Mantovana | 01566660203 | 104.106 | 105.000 | 894 | 1.730 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 714.992 | 716.000 | 1.008 | 1.952 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 15 | 05040 | BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Calabria B | CAL.S.O.C.E.T. S.p.A. | 01053120802 | 5.482 | 6.000 | 518 | 1.003 |
| 2 | Ravenna | Banca Pop. Antoniana Veneta | 02691680280 | 3.033 | 4.000 | 967 | 1.873 |
| 3 | Udine | Banca Pop. Antoniana Veneta | 02691680280 | 12.631 | 13.000 | 369 | 714 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 21.146 | 23.000 | 1.854 | 3.590 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 16 | 5164 | BANCA POPOLARE DI LODI |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremona | Banca popolare di Lodi | 00691360150 | 9.525 | 10.000 | 475 | 920 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 9.525 | 10.000 | 475 | 920 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 17 | 5188 | BANCA POP. VR - BANCA S. GIMIN. E S. PROSP. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | B.P.Verona B. S.Gem.Prosp | 00275580231 | 675 | 1.000 | 325 | 628 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 675 | 1.000 | 325 | 628 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 18 | 05216 | CREDITO VALTELLINESE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondrio | RIPOVAL S.p.A. | 00610780140 | 250.003 | 251.000 | 997 | 1.930 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 250.003 | 251.000 | 997 | 1.930 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 19 | 05228 | BANCA POPOLARE DI CREMA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremona | Banca popolare di Crema | 00140810193 | 4.366 | 5.000 | 634 | 1.228 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 4.366 | 5.000 | 634 | 1.228 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 20 | 05262 | BANCA POPOLARE PUGLIESE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lecce | SO.BA.RI.T. S.p.A. | 02340100755 | 1.649.861 | 1.650.000 | 139 | 270 |
| 2 | Lecce | Banca Popolare Pugliese | 02848590754 | 1.038 | 2.000 | 962 | 1.863 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.650.898 | 1.652.000 | 1.102 | 2.133 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 21 | 05332 | BANCA MEDITERRANEA S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino B | GESETT S.p.A. | 00943210765 | 47.082 | 48.000 | 918 | 1.778 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 47.082 | 48.000 | 918 | 1.778 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 22 | 05336 | BANCA POPOLARE FRIULADIA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine | Banca Popolare Friuladria | 01369030935 | 48 | 1.000 | 952 | 1.844 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 48 | 1.000 | 952 | 1.844 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 23 | 05360 | BANCA POPOLARE UDINESE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udine | SFET S.p.A. | 01568000309 | 948.003 | 949.000 | 997 | 1.930 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 948.003 | 949.000 | 997 | 1.930 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 24 | 05390 | BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arezzo | SET S.p.A. | 01056450503 | 1.305.237 | 1.306.000 | 763 | 1.478 |
| 2 | Perugia | B P dell'Etruria e del Lazio | 00367210515 | 19.612 | 20.000 | 388 | 751 |
| 3 | Pisa | SET S.p.A. | 01056450503 | 2.041.749 | 2.042.000 | 251 | 487 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 3.366.597 | 3.368.000 | 1.403 | 2.716 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 25 | 05392 | BANCA POPOLARE IRPINIA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellino | GEI S.p.A. | 00258260645 | 207.512 | 208.000 | 488 | 945 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 207.512 | 208.000 | 488 | 945 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 26 | 05424 | BANCA POPOLARE DI BARI |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia B | GECAP S.p.A. | 01666060718 | 2.936.002 | 2.937.000 | 998 | 1.933 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 2.936.002 | 2.937.000 | 998 | 1.933 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 27 | 05428 | BANCA POP. BERGAMO - CREDITO VARESINO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo | Bergamo Esattorie S.p.A. | 03059280176 | 1.227.531 | 1.228.000 | 469 | 909 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.227.531 | 1.228.000 | 469 | 909 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 28 | 05437 | BIPOP - CARIRE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Emilia | RISCOSERVICE | 01950350353 | 1.672.075 | 1.673.000 | 925 | 1.790 |
| 2 | Bergamo | Banca Popolare di Brescia | 01386760175 | 1.981 | 2.000 | 19 | 37 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.674.057 | 1.675.000 | 943 | 1.827 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 29 | 05512 | BANCA POPOLARE DI CREMONA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremona | Banca Popolare di Cremona | 00106600190 | 6.370 | 7.000 | 630 | 1.219 |
| 2 | Cremona | Della Torre Andrea | DLL NDR 25R08 G721R | 42 | 1.000 | 958 | 1.856 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 6.412 | 8.000 | 1.588 | 3.075 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 30 | 05584 | BANCA POPOLARE DI MILANO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foggia | GEMA S.p.A. | 01594070714 | 368.790 | 369.000 | 210 | 407 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 368.790 | 369.000 | 210 | 407 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 31 | 05608 | BANCA POPOLARE DI NOVARA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento A | B.P.Novara | 00109290031 | 54.122 | 55.000 | 878 | 1.701 |
| 2 | Benevento B | ES.TE.SA S.p.A. | 00835710625 | 133.768 | 134.000 | 232 | 449 |
| 3 | Benevento | SA.RI S.p.A. | 01007950627 | 328.026 | 329.000 | 974 | 1.887 |
| 4 | Savona | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 1.072.931 | 1.073.000 | 69 | 133 |
| 5 | Imperia | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 681.306 | 682.000 | 694 | 1.344 |
| 6 | Asti | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 762.172 | 763.000 | 828 | 1.604 |
| 7 | Biella | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 1.388.887 | 1.389.000 | 113 | 219 |
| 8 | Novara | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 1.587.238 | 1.588.000 | 762 | 1.476 |
| 9 | Verbano | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 1.133.298 | 1.134.000 | 702 | 1.359 |
| 10 | Vercelli | SESTRI S.p.A. | 01822130165 | 1.355.616 | 1.356.000 | 384 | 743 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 8.497.364 | 8.503.000 | 5.636 | 10.915 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 32 | 05676 | BANCA POPOLARE DI SASSARI |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | Bipiesse Riscossioni S.p.A. | 01667270928 | 509.035 | 510.000 | 965 | 1.869 |
| 2 | Nuoro | Bipiesse Riscossioni S.p.A. | 01667270928 | 197.401 | 198.000 | 599 | 1.160 |
| 3 | Oristano | Bipiesse Riscossioni S.p.A. | 01667270928 | 140.864 | 141.000 | 136 | 262 |
| 4 | Sassari | Bipiesse Riscossioni S.p.A. | 01667270928 | 1.244.378 | 1.245.000 | 622 | 1.204 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 2.091.678 | 2.094.000 | 2.322 | 4.495 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 33 | 05696 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondrio | Banca Popolare di Sondrio | 00053810149 | 278 | 1.000 | 722 | 1.398 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 278 | 1.000 | 722 | 1.398 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 34 | 05748 | BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L' Aquila B | SAGET S.p.A. | 01206260661 | 871.002 | 872.000 | 998 | 1.932 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 871.002 | 872.000 | 998 | 1.932 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 35 | 06030 | CASSA DI RISPSRMIO LA SPEZIA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Spezia | C.R. La Spezia S.p.A. | 00057340119 | 3.974.327 | 3.975.000 | 673 | 1.304 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 3.974.327 | 3.975.000 | 673 | 1.304 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 37 | 06045 | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | TITOLI EURO | ARROT. EURO | | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | C.R. Bolzano S.p.A. | 00152980215 | 260.068 | 261.000 | 932 | 1.805 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 260.068 | 261.000 | 932 | 1.805 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 38 | 06055 | BANCA DELLE MARCHE S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | TITOLI EURO | ARROT. EURO | | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macerata | SERIMA S.p.A. | 01060390430 | 22.975 | 23.000 | 25 | 48 |
| 2 | Pesaro | SERIT S.p.A. | 01134730413 | 53.931 | 54.000 | 69 | 133 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 76.906 | 77.000 | 94 | 181 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 39 | 06070 | CASSA DI RISPARMIO DELLA PROV. LOMBARDE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremona | CARIPLO S.p.A. | 10516020152 | 356 | 1.000 | 644 | 1.247 |
| 2 | Brescia | ESATRI S.p.A. | 09816500152 | 3.848.135 | 3.849.000 | 865 | 1.674 |
| 3 | Lodi | ESATRI S.p.A. | 09816500152 | 618.045 | 619.000 | 955 | 1.849 |
| 4 | Milano | ESATRI S.p.A. | 09816500152 | 309.710 | 310.000 | 290 | 562 |
| 5 | Varese | ESATRI S.p.A. | 09816500152 | 2.593.357 | 2.594.000 | 643 | 1.244 |
| 6 | Perugia | C R di Città di Castello | 00147180541 | 34.676 | 35.000 | 324 | 627 |
| 7 | Alessandria | CARALT S.p.A. | 01427280068 | 826.229 | 827.000 | 771 | 1.492 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 8.230.510 | 8.235.000 | 4.490 | 8.695 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 40 | 06080 | CASSA DI RISPARMIO ASCOLI PICENO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli Piceno A | C.di risparmio di Ascoli Piceno | 00097670442 | 10.831 | 11.000 | 169 | 328 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 10.831 | 11.000 | 169 | 328 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 41 | 06115 | CASSA DI RISPARMIO DI CENTO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara | Cassa Risp.Cento | 01208920387 | 217 | 1.000 | 783 | 1.517 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 217 | 1.000 | 783 | 1.517 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 42 | 06120 | CASSA DI RISPARMIO DI CESENA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | C.R. Cesena | 02626170407 | 80.110 | 81.000 | 890 | 1.724 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 80.110 | 81.000 | 890 | 1.724 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 43 | 06150 | CASSA RISPARMIO DI FERMO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli Piceno B | C.R. Fermo | 00112540448 | 5.095 | 6.000 | 905 | 1.752 |
| 2 | Ascoli Piceno | SERIT PICENA S.p.A. | 01422510444 | 345.716 | 346.000 | 284 | 549 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 350.812 | 352.000 | 1.188 | 2.301 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 44 | 06155 | CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara A | Cassa di Risparmio di Ferrara | 1.208.710.382 | 170.185 | 171.000 | 815 | 1.577 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 170.185 | 171.000 | 815 | 1.577 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 45 | 06160 | CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | Cassa di Risparmio Firenze S.p.A. | 04385190485 | 1.932.177 | 1.933.000 | 823 | 1.594 |
| 2 | Massa Carrara | Cassa di Risparmio Firenze S.p.A. | 04385190485 | 54.733 | 55.000 | 267 | 517 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.986.910 | 1.988.000 | 1.090 | 2.111 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 46 | 06165 | CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | C. R. Foligno S.p.A. | 00152110540 | 12.816 | 13.000 | 184 | 356 |
| 2 | Perugia | So.Ri.T. S.p.A. | 01752500544 | 1.248.104 | 1.249.000 | 896 | 1.735 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.260.920 | 1.262.000 | 1.080 | 2.091 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 48 | 06200 | CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucca | Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. | 01460540469 | 409.035 | 410.000 | 965 | 1.868 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 409.035 | 410.000 | 965 | 1.868 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 49 | 06205 | BANCA DI ROMAGNA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | Banca di Romagna | 01323600393 | 9.522 | 10.000 | 478 | 926 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 9.522 | 10.000 | 478 | 92[illegible] |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 50 | 06220 | CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viterbo | C.R. Orvieto | 00063960553 | 2.844 | 3.000 | 156 | 303 |
| 2 | Terni | C.R.Orvieto | 00063960553 | 6.432 | 7.000 | 568 | 1.100 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 9.276 | 10.000 | 724 | 1.403 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 52 | 06230 | CARISPA PARMA E PIACENZA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | Cassa di R. di Parma e Piacenza | 01824530347 | 81.664 | 82.000 | 336 | 651 |
| 2 | Cremona | Cassa di R. di Parma e Piacenza | 01824530347 | 13.324 | 14.000 | 676 | 1.309 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 94.988 | 96.000 | 1.012 | 1.960 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 53 | 06235 | BANCA DELL'UMBRIA 1462 |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | Banca Umbria 1462 | 01951700549 | 137.244 | 138.000 | 756 | 1.465 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 137.244 | 138.000 | 756 | 1.465 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 54 | 06270 | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | C.R.Ravenna | 01188860397 | 20.623 | 21.000 | 377 | 731 |
| 2 | Ravenna | Sorit Ravenna S.p.A. | 01099020396 | 1.138.510 | 1.139.000 | 490 | 949 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.159.133 | 1.160.000 | 867 | 1.680 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 55 | 06280 | CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.P.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieti | C.R.Rieti S.p.A. | 00042440578 | 231.122 | 232.000 | 878 | 1.700 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 231.122 | 232.000 | 878 | 1.700 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 56 | 06285 | CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimini | C.R. Rimini | 00205680408 | 67.062 | 68.000 | 938 | 1.816 |
| 2 | Forlì | Co.Ri.T. Rimini e Forlì - Cesena S.p.A. | 02025910403 | 482.712 | 483.000 | 288 | 558 |
| 3 | Rimini | Co.Ri.T. Rimini e Forlì - Cesena S.p.A. | 02025910403 | 2.051.997 | 2.052.000 | 3 | 7 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 2.601.770 | 2.603.000 | 1.230 | 2.381 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 57 | 06305 | CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuneo | GEC S.p.A. | 02058400041 | 614.081 | 615.000 | 919 | 1.779 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 614.081 | 615.000 | 919 | 1.779 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 58 | 06320 | CASSA DI RISPARMIO DI TORINO S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino A | C.R.Torino | 00773580014 | 163.800 | 164.000 | 200 | 387 |
| 2 | Torino | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 6.937.173 | 6.938.000 | 827 | 1.602 |
| 1 | Mantova | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 883.311 | 884.000 | 689 | 1.333 |
| 2 | Belluno | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 235.184 | 236.000 | 816 | 1.580 |
| 3 | Verona | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 3.959.395 | 3.960.000 | 605 | 1.170 |
| 4 | Vicenza | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 2.621.865 | 2.622.000 | 135 | 262 |
| 1 | Trento | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 2.114.648 | 2.115.000 | 352 | 682 |
| 1 | Treviso | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 2.214.848 | 2.215.000 | 152 | 294 |
| 2 | Modena | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 1.738.990 | 1.739.000 | 10 | 20 |
| 4 | Pordenone | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 449.961 | 450.000 | 39 | 76 |
| 4 | Aosta | UNIRISCOSSIONI | 05165540013 | 562.976 | 563.000 | 24 | 46 |
| 3 | Aosta B | C.R.Torino | 00773580014 | 39.972 | 40.000 | 28 | 53 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 21.922.124 | 21.926.000 | 3.876 | 7.505 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 60 | 06335 | CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trieste | Cassa Risp. Trieste S.p.A. | 00093510329 | 3.013.109 | 3.014.000 | 891 | 1.725 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 3.013.109 | 3.014.000 | 891 | 1.725 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 61 | 06345 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | C.R. Venezia | 00169850278 | 93.149 | 94.000 | 851 | 1.647 |
| 2 | Gorizia | GERICO | 02412680270 | 1.183.461 | 1.184.000 | 539 | 1.044 |
| 3 | Padova | GERICO | 02412680270 | 7.182.370 | 7.183.000 | 630 | 1.221 |
| 4 | Rovigo | GERICO | 02412680270 | 693.426 | 694.000 | 574 | 1.112 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 9.152.405 | 9.155.000 | 2.595 | 5.024 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 63 | 06380 | CASSA DI RISP. DI TERNI E NARNI S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terni | Cassa di Risp. di Terni e Narni S.p.A. | 00627710551 | 127.147 | 128.000 | 853 | 1.651 |
| 2 | Terni | SERIT S.p.A. | 00553250556 | 273.722 | 274.000 | 278 | 538 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 400.870 | 402.000 | 1.130 | 2.189 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 64 | 06906 | BANCA REGIONALE EUROPEA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuneo A | GE.SE.RI. | 02064090042 | 84.270 | 85.000 | 730 | 1.413 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 84.270 | 85.000 | 730 | 1.413 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 65 | 06930 | BANCA DEL MONTE DI PARMA S.p.A. |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | Banca Monte | 01770430344 | 159.318 | 160.000 | 682 | 1.321 |
| | | CALZOLARI ANNA MARIA | CLZ NMR 54M53 G337L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CALZOLARI CARLO | CLZ CRL 44C03 G337O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CALZOLARI LUIGI | CLZ LGU 42D10 G337I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CALZOLARI PAOLA | CLZ PLA 46E71 G337S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Parma | Eredi Calzolari Francesco | | 31.424 | 32.000 | 576 | 1.115 |
| 3 | Parma | S.E.I.T. S.p.A. | 00989820345 | 1.707.919 | 1.708.000 | 81 | 156 |
| 4 | Parma | SORIT S.p.A. | 01623010343 | 13.362 | 14.000 | 638 | 1.235 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.912.024 | 1.914.000 | 1.976 | 3.827 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 66 | 08382 | B.C.C. DI BENE VAGIENNA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuneo | Otella Alessandro | TLL LSN 44M25 L804U | 988 | 1.000 | 12 | 24 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 988 | 1.000 | 12 | 24 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 67 | 08000 | ICCREA |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremona | Banca di credito coop.Alto Cremasco | 00102850195 | 48 | 1.000 | 952 | 1.843 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 48 | 1.000 | 952 | 1.843 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| PROG. | COD. ABI | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| 68 | 08871 | C. R. A. DI SPELLO |

| | AMBITI | INTESTATARIO CONTO BANCARIO | CODICE FISCALE | EURO | TITOLI EURO | ARROT. EURO | ARROT. LIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | C Coop C R Art Spello Bettona | 00228700548 | 1.022 | 2.000 | 978 | 1.895 |
| | | | IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO | 1.022 | 2.000 | 978 | 1.895 |

N.B. GLI IMPORTI IN LIRE SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA

| | |
|---|---|
| TOTALE TITOLO IN EURO | 206.081.000 |
| TOTALE ECCEDENZA IN EURO | 84.410 |
| TOTALE ECCEDENZA IN LIRE | 163.456 |
| NUMERO BENEFICIARI | 159 |

NOTE:

| Vecchia Denominazione | Nuova Denominazione |
|---|---|
| 3001 BANCO AMBROSIANO VENETO | 3069 BANCA INTESA |
| 3140 BANCA DEL SALENTO | 3140 BANCA 121-SALENTO |
| 3328 BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA | 5040 BANCA ANTONIANA POP. VENETA |
| 3500 BANCA DI BRESCIA | 3111 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE |
| 5332 BANCA MEDITERRANEA | 5332 NUOVA BANCA MEDITERRANEA |
| 6070 CARIPLO | 3069 BANCA INTESA |
| 8000 ICCREA | 8000 ICCREA BANCA |

01A13969

DECRETO 24 dicembre 2001.

**Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita a delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 30 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2002;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2002.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2001

*Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali*
TINO

*Il Ragioniere generale dello Stato*
MONORCHIO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 3 per cento.

| Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
|---|---|
| da 0 a 20 | 31,75 |
| da 21 a 30 | 30,00 |
| da 31 a 40 | 28,25 |
| da 41 a 45 | 26,50 |
| da 46 a 50 | 24,75 |
| da 51 a 53 | 23,00 |
| da 54 a 56 | 21,25 |
| da 57 a 60 | 19,50 |
| da 61 a 63 | 17,75 |
| da 64 a 66 | 16,00 |
| da 67 a 69 | 14,25 |
| da 70 a 72 | 12,50 |
| da 73 a 75 | 10,75 |
| da 76 a 78 | 9,00 |
| da 79 a 82 | 7,25 |
| da 83 a 86 | 5,50 |
| da 87 a 92 | 3,75 |
| da 93 a 99 | 2,00 |

**01A14073**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2001.

**Invito alla presentazione di specifiche proposte ai fini della realizzazione della Grande Infrastruttura - Laser ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo.**

ILCAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche-iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con il quale, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che, al fine di contribuire al potenziamento infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacità competitiva anche a livello internazionale, disciplina le modalità procedurali per il sostegno a «progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private»;

Visto il documento relativo ad «Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziare con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001», presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'art. 1 del predetto decreto che destina, a valere sul FIRB, 130 miliardi alla realizzazione della grande infrastruttura «Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo»;

Ritenuta la necessità di avviare le procedure finalizzate alla conclusione degli accordi, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, al fine di consentire la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito operativo*

1. Ai fini della realizzazione della grande infrastruttura «Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo», ricompresa nella tabella riepilogativa di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, sono ammessi a presentare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca (d'ora in poi MIUR) specifiche proposte, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, i seguenti soggetti:

*a)* università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

*b)* enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

*c)* altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca.

2. Il Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2001-2003, e secondo le modalità procedurali previste all'art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, cofinanzia la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura nel limite massimo di lire 130 miliardi. L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è com-

prensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello stesso decreto, è a totale carico del FIRB.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, alla realizzazione delle attività oggetto delle predette proposte è consentita la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, purchè:

*a)* sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

*b)* gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;

ovvero:

*c)* i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

*d)* sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

Art. 2.

*Requisiti della proposta e criteri di valutazione*

1. Le proposte dovranno prevedere la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura la quale dovrà caratterizzarsi per la capacità di conseguire almeno i seguenti risultati:

incremento di almeno sei ordini di grandezza della brillanza di picco rispetto alle migliori sorgenti attuali di raggi x;

impulsi ultracorti con struttura temporale (nel dominio dei pub-picosecondi) e polarizzazione definite;

sostegno alle attività di ricerca di utenti nazionali e internazionali qualificati e realizzazione di linee e stazioni sperimentali atte all'utilizzo da parte di utenti esterni e in grado di sfruttare le caratteristiche uniche della sorgente nei diversi campi delle sperimentazioni basate su impulsi ultrabrillanti e ultrabrevi di raggi x polarizzati;

Dovrà, altresì, essere previsto lo sviluppo di nuove metodologie e tecniche atte a conseguire risultati quali:

micro-immagini, anche con tecniche basate sul contrasto di fase, per lo studio di materiali biologici e tecnologici;

spettroscopie ultraveloci risolte in tempo mediante tecniche a doppio impulso (eccitazione e sonda);

studi dell'interazione tra la radiazione e la materia biologica a livello di singola particella o aggregato macromolecolare, anche in funzione della verifica del danno da radiazione e delle tecniche di confinamento del campione per lo sviluppo di tecniche cristallografiche e/o olografiche;

dinamiche e cinetiche indotte da eccitazioni luminose ultrabrevi in sistemi biologici organici e inorganici;

processi non-lineari nell'interazione radiazione-materia;

micro-spettroscopie risolte in momento, energia e tempo;

dinamiche strutturali mediante tecniche di diffusione di luce, elastiche e anelastiche;

micro e nanolitografia per lo sviluppo di componenti ottici, meccanici, elettronici e bioelettronici.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le proposte dovranno evidenziare i seguenti elementi:

soggetti partecipanti all'iniziativa e relativo ruolo;

descrizione dettagliata della Grande Infrastruttura;

costo complessivo della realizzazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione;

tempi di realizzazione e messa in funzione della grande infrastruttura.

3. Dovrà, altresì, essere evidenziata la localizzazione della Grande Infrastruttura con l'indicazione delle relative strutture ospitanti, nonché le modalità attraverso le quali il proponente intende assicurare i costi a regime della gestione della Grande Infrastruttura.

4. In coerenza con le indicazioni contenute all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti profili:

*a)* validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

*b)* eccellenza scientifica dei soggetti proponenti e partecipanti e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

*c)* capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

*d)* grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'università, degli enti pubblici di ricerca, delle imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;

*e)* capacità del soggetto proponente di assicurare la corretta gestione e valorizzazione della Grande Infrastruttura.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, le proposte debbono prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attività, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo è a totale carico del FIRB.

Art. 3.

*Modalità istruttorie*

1. Le proposte di cui al precedente art. 1 devono pervenire al MIUR-Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca, piazza Kennedy 20, - 00144 Roma con raccomandata a.r., recante sulla busta la scritta FIRB - Grandi Infrastrutture o essere consegnate di persona alla segreteria del direttore generale responsabile del suddetto servizio, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

4. Per la selezione, valutazione e gestione delle proposte, e più in generale per tutto quanto nel presente decreto non espressamente specificato, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**01A14065**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2001.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Securopen».**

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 settembre 2001 della ditta Società Bayer S.p.a. in qualità di rappresentante della Società Bayer AG titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Società Bayer AG, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

SECUROPEN:

1 flacone infusione g 5 + 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 025569017;

1 flacone g 2 + 1 fiala 20 ml - A.I.C. n. 025569029;

1 flacone g 1 + fiala 10 ml - A.I.C. n. 0255690931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 23 novembre 2001

*Il dirigente:* GUARINO

**01A13363**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Suciu Florin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Suciu Florin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest (Romania) dal sig. Suciu Florin, nato a Bucarest (Romania) il giorno 17 maggio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Suciu Florin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

01A13303

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Gurea Costica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Gurea Costica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1978, presso il liceo sanitario di Galati (Romania) dal sig. Gurea Costica, nato a Tulnici (Romania) il giorno 25 dicembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Gurea Costica è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13304**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Popa Ralian Florin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Popa Ralian Florin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995, presso la scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dal sig. Popa Ralian Florin, nato a Braila (Romania) il giorno 29 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Popa Ralian Florin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13305**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Buia Radu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Buia Radu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998, presso la scuola postliceale sanitaria «Ana Aslan» di Braila (Romania) dal sig. Buia Radu, nato a Osmanu (Romania) il giorno 3 luglio 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Buia Radu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13306**

---

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Popescu Dragut Monia Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Dragut Monia Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995, presso la scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Popescu Dragut Monia Cecilia, nata a Braila (Romania) il giorno 7 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Dragut Monia Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13307**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Ghinea Cioranu Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghinea Cioranu Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ghinea Cioranu Cornelia, nata a Urziceni (Romania) il giorno 30 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghinea Cioranu Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13308**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Chiritescu Boariu Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chiritescu Boariu Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la scuola postliceale sanitaria

«Carol Davila» di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Chiritescu Boariu Elena, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 18 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chiritescu Boariu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13309**

---

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Mindroiu Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mindroiu Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995, presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Mindroiu Mirela, nata a Sf. Gheorghe (Romania) il giorno 24 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mindroiu Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13310**

---

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Cristiian Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cristiian Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1998, presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Cristiian Laura, nata a Miercurea Ciuc (Romania) il giorno 27 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cristiian Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13311**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Dragulin Csomos Daniela Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dragulin Csomos Daniela Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995, presso la scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Dragulin Csomos Daniela Nicoleta, nata a Brasov (Romania) il giorno 6 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dragulin Csomos Daniela Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13312**

---

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Susanu Varga Stela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Susanu Varga Stela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Susanu Varga Stela, nata a Ploscuteni (Romania) il giorno 28 agosto 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Susanu Varga Stela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13317**

---

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Butuc Mihaela Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Butuc Mihaela Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Brasov (Romania) dalla sig.ra Butuc Mihaela Cecilia, nata a Brasov (Romania) il giorno 22 novembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Butuc Mihaela Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13318**

---

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Marzec Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marzec Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1982 presso l'Istituto professionale per infermieri «Maria Curie» di Olsztyn (Polonia) dalla sig.ra Marzec Alicja, nata a Szczytno (Polonia) il giorno 10 luglio 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marzec Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13319**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Maciak Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maciak Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso il Liceo paramedico di Wroclaw (Polonia) dalla sig.ra Maciak Ewa, nata a Wroclaw (Polonia) il giorno 26 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maciak Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13320**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Jesiolowska Justyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jesiolowska Justyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale per infermieri di Dzierzoniow (Polonia) dalla sig.ra Jesiolowska Justyna, nata a Hajnòwka (Polonia) il giorno 23 giugno 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jesiolowska Justyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13321**

DECRETO 27 novembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Galna Zsuzsanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Galna Zsuzsanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Targu Mures (Romania) dalla sig.ra Galna Zsuzsanna, nata a Targu Mures (Romania) il giorno 30 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Galna Zsuzsanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A13322**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2001.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Archisucchi, unità di Archi e Gallico Superiore.** (Decreto n. 30442).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Archisucchi, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 maggio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° giugno 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria alimentare applicato a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, 1 lavoratore nello stabilimento di Archi e 17 nello stabilimento di Gallico Superiore, su un organico complessivo di n. 21 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 30 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Archisucchi, con sede in Reggio Calabria, unità di Archi e Gallico Superiore (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, 1 lavoratore nello stabilimento di Archi e 17 nello stabilimento di Gallico Superiore - su un organico complessivo di n. 21 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Archisucchi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. l, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A13464**

DECRETO 31 ottobre 2001.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni Ingegneria, unità di Napoli.** (Decreto n. 30443).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti con nessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1/2000 in data 1° marzo 2000, con la quale il Tribunale di Perugia ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fioroni Ingegneria, via Pievaiola, 15 - 06127 Perugia;

Visto il decreto del sopra citato Tribunale, in data 7 aprile 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 12 aprile 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto in data 21 settembre 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione del complesso aziendale per la durata di un anno dalla emanazione del suddetto decreto, a norma del combinato disposto dagli articoli 27 comma 2 e 57 comma 4 del decreto-legge 270/1999;

Visto il decreto direttoriale datato 16 ottobre 2000 e successivi con i quali è stato concesso, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, legge 236/1993 per il periodo dal 7 aprile 2000 al 20 settembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla predetta società;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 21 settembre 2001 fino al 20 dicembre 2001;

Visto il decreto del 25 luglio 2001 ex art. 66 del decreto legislativo n. 270/1999 con il quale il Tribunale di Perugia ha concesso una ulteriore proroga di tre mesi dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001 del termine di scadenza del programma di cessione del complesso aziendale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento CIGS ai sensi dell'art. 7 comma 10-*ter* della legge 236/1993, per il periodo dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è concessa, ai sensi dell'art. 7 comma 10-*ter* della legge 236/1993 la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 settembre 2001 al 20 dicembre 2001 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fioroni Ingegneria, sede in Perugia, unità in Napoli, per un massimo di 39 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 5, comma 8-*bis*, della legge 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

*Il direttore generale:* DADDI

**01A13465**

DECRETO 6 novembre 2001.

**Cancellazione dal registro prefettizio della società cooperativa «Tirrenia», in Longobardi.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Vista la nota di questa direzione n. 10842 del 18 maggio 2001, con la quale quest'ufficio ha invitato la società cooperativa ad esibire la documentazione relativa all'avvenuto versamento;

Decreta:

La società cooperativa «Tirrenia», con sede in Longobardi (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Osvaldo Zupi in data 20 maggio 1948, viene cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000.

Cosenza, 6 novembre 2001

*Il direttore provinciale:* PISANI

**01A13654**

---

DECRETO 10 dicembre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Nuova Vivitel cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», in Savona.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma primo, primo periodo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001, trasmesso con nota n. 2495 del 14 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«Nuova Vivitel cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S.», piazza Leon Pancaldo n. 17 - Savona, B.U.S.C. n. 1126-282271, registro imprese n. 10493.

Savona, 10 dicembre 2001

*Il direttore provinciale reggente:* SAVOIA

**01A13868**

---

DECRETO 10 dicembre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Lavoro e servizi a r.l.», in Vado Ligure.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma primo, primo periodo del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001, trasmesso con nota n. 2495 del 14 novembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

«Lavoro e servizi a r.l.», piazza Cavour n. 10.6 - Vado Ligure (Savona), B.U.S.C. n. 943-225659, registro imprese n. 11640.

Savona, 10 dicembre 2001

*Il direttore provinciale reggente:* SAVOIA

**01A13869**

DECRETO 10 dicembre 2001.

**Scioglimento della «Società Europa - cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Noventa Padovana.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996, del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 aprile 2001, nei confronti della cooperativa «Società Europa - cooperativa sociale a responsabilità limitata», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, della cooperativa «Società Europa - cooperativa sociale a responsabilità limitata», avente sede in Noventa Padovana, costituita per rogito notaio dott.ssa Lorenzetto Annalisa, in data 14 ottobre 1997 - repertorio n. 9079 - registro società n. 45775/97 - Tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 2488, senza procedere alla nomina di Commissario liquidatore.

Padova, 10 dicembre 2001

*Il dirigente:* ORLANDI

**01A14059**

DECRETO 10 dicembre 2001.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alpha Soc. coop. sociale a r.l.», in Brenzone.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERONA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 6 dicembre 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 2448 codice civile, la società cooperativa Alpha Società coop. sociale a r.l., con sede in Brenzone, via IV Novembre, n. 22, è stata sciolta e il sig. Gasparri Maurizio ne è stato nominato liquidatore;

Visto il verbale ispettivo del 26 febbraio 2001, dal quale emerge la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore Gasparri Maurizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative in data 23 maggio 2001;

Visto il parere della regione Veneto per il quale la cooperativa non risulta iscritta all'albo regione Veneto - Coop. sociali;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, con il quale è stato introdotto il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il D.L.G.V. del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 17 maggio 2001, n. 287;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Landi Luca, residente in Verona, presso studio omonimo, via L. Pancaldo, n. 68, è nominato liquidatore della società cooperativa Alpha soc. coop. sociale a r.l., con sede in Brenzone (Verona), costituita in data

25 ottobre 1983, per rogito notaio dott. Guido Paolone già posta in liquidazione *ex* art. 2448, dal 6 dicembre 1993, in sostituzione del sig. Gasparri Maurizio.

Contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al nuovo liquidatore ordinario;

al liquidatore sostituito;

al presidente del collegio sindacale

al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi;

al tribunale fallimentare di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio imposte dirette di Verona;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 10 dicembre 2001

*Il direttore reggente:* PALUMBO

**01A14060**

DECRETO 11 dicembre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «De Sanctis», in Avella.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE E CONFLITTI DI LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, nonché l'ulteriore documentazione agli atti, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «De Sanctis», con sede sociale in Avella, costituita in data 4 ottobre 1984 per rogito notaio dott. Gaetano Bellofiore, repertorio n. 47957, registro società n. 3769 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1521/206718).

Avellino, 11 dicembre 2001

*Il direttore provinciale:* D'ARGENIO

**01A13867**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 5 dicembre 2001.

**Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici.** (Determinazione n. 16/23).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Sono pervenute a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici numerose richieste da parte di stazioni appaltanti di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. Al riguardo il consiglio dell'Autorità, nella riunione del 5 dicembre 2001, al solo fine di fornire indicazioni per un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.

I

In base al disposto di cui all'art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere affidati esclusivamente a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilità morale, finanziaria e professionale.

Già all'atto della qualificazione, le imprese, in conformità all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono, più propriamente, all'indicata affidabilità morale, economica e professionale dell'esecutore. Con determinazione 12 ottobre 2000, n. 47, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito quale debba essere la «documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine generale».

Requisiti di carattere generale, inerenti all'affidabilità del contraente, oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono permanere al momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti, «esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti» le imprese che versano in una delle, successivamente elencate, situazioni di incompatibilità. In base, poi, al disposto di cui al già richiamato art. 8, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti.

Per gli appalti relativi a lavori di importo pari o inferiori a euro 150.000, per i quali il sistema di qualificazione non è obbligatorio, alle stazioni appaltanti può competere anche la verifica, per i soggetti non in possesso di attestazione di qualificazione, dei requisiti tecnico-organizzativi.

Va poi richiamata, per completezza di analisi, la disciplina relativa al «Casellario informatico delle imprese qualificate» nel quale vanno inseriti dati e notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della ammissione alle gare e che «sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici» (art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

Ciò premesso, dal confronto delle norme di cui agli indicati articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, è dato rilevare che, pur non essendovi perfetta coincidenza tra le ivi descritte fattispecie, le stesse sono tutte relative a medesimi fatti e circostanze incidenti sull'affidabilità morale, economica e professionale del concorrente. Alcune delle fattispecie attengono alla persona fisica dell'imprenditore, altre, invece, ineriscono specificamente alla attività di impresa e trovano applicazione indipendentemente dalla relativa titolarità. Tali fatti e circostanze - se ritenuti insussistenti - portano, al momento della qualificazione delle imprese, ad una certificazione di idoneità di tipo statico, implicante una generale capacità giuridica alla stipulazione dei contratti, sia pure limitata alla durata dell'efficacia dell'attestazione. Gli stessi, inoltre, in occasione della singola gara, formano oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante attualità di detta idoneità e si riflettono sulla legittimazione a contrarre del concorrente. Infine, con riferimento al «Casellario informatico delle imprese qualificate», detti dati sono oggetto di raccolta, documentazione e rappresentazione alle stazioni appaltanti al fine indicato della «individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici».

Altra considerazione di carattere generale è che la mancata qualificazione o mancata ammissione alla singola gara non ha il carattere di sanzione punitiva, con la necessità, pertanto, di fare sempre e comunque applicazione dei princìpi propri del sistema sanzionatorio. La disciplina in esame è posta a garanzia dell'elemento fiduciario che caratterizza il contratto di appalto e comporta, conseguentemente, una forma di autotutela per l'ente aggiudicatore che, nella ricorrenza di oggettivi e definitivamente acclarati presupposti, può precludere la partecipazione e consente il rifiuto della stipulazione del contratto.

Da tenere presente, infine, che dette disposizioni, le quali trovano applicazione indipendentemente dall'importo dei lavori, costituiscono, per molti aspetti, l'esatta riproduzione della normativa di cui all'art. 24 della direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 37, che disciplina, per le gare sopra soglia, le ipotesi in cui l'imprenditore può essere escluso dalla partecipazione all'appalto e che, secondo la giurisprudenza prevalente, conterrebbe un'elencazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare; tassatività che non ha precluso logiche deroghe da parte del legislatore nazionale, il quale ha inserito, per ragioni di diritto interno, ipotesi di esclusione - es. applicazione delle misure antimafia, violazione delle intestazioni fiduciarie-aggiuntive rispetto al contenuto della direttiva comunitaria indicata.

Ulteriore considerazione di carattere generale è che i requisiti in esame, in caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra loro consorziate o che intendono associarsi o consorziarsi, devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte dell'associazione o consorzio, in quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non può implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilità morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l'amministrazione.

II

*A)* Quanto alle specifiche ipotesi considerate dall'indicato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, non dà luogo a particolari problemi interpretativi quella concernente lo stato di affidabilità economica delle imprese, per cui non sono ammesse a partecipare alle gare, né possono stipulare i relativi contratti, quelle «che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni» (relativo comma 1, lettera *a*). Elencazione, quella indicata, che è similare a quella scrutinata ai fini della verifica del requisito dell'affidabilità economica al momento della qualificazione, la quale fa riferimento alla «inesistenza di procedure dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività» e «inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria» (art. 17, comma 1, lettera *g)* ed *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) ed è più puntuale rispetto a quella descritta ai fini dell'iscrizione nel «Casellario informatico delle imprese qualificate» individuata come «eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività; eventuali procedure concorsuali pendenti» (art. 27, comma 2, lettera *n)* ed *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). L'elencazione dell'art. 75 citato, poi, si presenta aderente al testo comunitario, secondo cui può essere escluso dalla partecipazione all'appalto l'imprenditore «relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali» (art. 24, comma 1, lettera *a)*, della direttiva CEE n. 37/1993).

Vanno, pertanto, escluse dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici non soltanto le imprese nei cui confronti sia stato dichiarato con sentenza uno stato di insolvenza ma anche quelle nei cui confronti «sia in corso un procedimento» per tale dichiarazione; procedimento che, sulla base della prevalente giurisprudenza, può essere considerato «in corso» qualora vi sia stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore, a meno che non sopravvenga successiva desistenza.

Si è disposta, così, la piena assimilazione del concordato preventivo alla dichiarazione di fallimento, sulla base del fatto che entrambi presuppongono una acclarata situazione di insolvenza della impresa e la omologazione, rispetto alle situazioni indicate, dell'amministrazione controllata la quale, più che ad un conclamato dissesto, è collegata ad un momento di crisi o di difficoltà dell'impresa. Nessun riferimento, nella normativa in esame, è fatto, invece, alla amministrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, implicante anch'essa una situazione di difficoltà dell'impresa e che è, invece, considerata causa di esclusione dalla qualificazione.

Il requisito, ai sensi del comma 2, dell'art. 75, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, è autocertificabile e per la sua dimostrazione, al momento della domanda di partecipazione, non occorre presentare alcun certificato.

*B)* Di difficile interpretazione è la successiva ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle gare e di preclusione alla stipulazione dei contratti di appalto e di concessione di lavori pubblici per i soggetti «nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; (tale) divieto opera se la pendenza del procedimento riguardi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società» (art. 75, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni).

La norma contiene, pertanto, una dettagliata specificazione degli organi della impresa nei cui confronti va verificato il requisito della pericolosità sociale, che costituisce il presupposto del procedimento. La stessa, poi, fa riferimento ai soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) ai sensi della normativa relativa alle persone pericolose per la sicurezza pubblica (legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3), ovvero ai sensi delle disposizioni contro la mafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, articoli 1 e 2), o a tutela dell'ordine pubblico (legge 22 maggio 1975, n. 152, articoli 18 e 19) le quali a detto art. 3, legge n. 1423/1956, fanno esplicito rinvio. Il procedimento è da ritenersi pendente allorquando il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, nel cui circondario dimora la persona, abbiano avanzato proposta motivata di irrogazione della misura al presidente del tribunale avente sede nel relativo capoluogo di provincia. Da considerare, poi, al riguardo, che con l'art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni è stata prevista l'istituzione presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali di registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione in precedenza indicati. Con la conseguenza che, verosimilmente, alle annotazioni riportate in tali registri ha inteso riferirsi il legislatore laddove ha previsto, al comma 2 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, l'onere della produzione dei certificati dei carichi pendenti con l'implicazione che tale certificazione va presentata in aggiunta e non in alternativa con il certificato del casellario giudiziario che

riguarda più specificamente le ipotesi di cui alla lett. *c)* del precedente comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni.

Nessun riferimento dalla norma in esame è fatto, poi, alle persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione indicate, né a tale situazione si riferisce alcuna delle ulteriori fattispecie considerate dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni. È da ritenere, tuttavia, che anche in tal caso resta preclusa al concorrente la partecipazione alle procedure di affidamento e la stipulazione dei contratti. In base, infatti, al disposto di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 575/1965, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina il divieto di concludere contratti di appalto con le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi, inoltre, del disposto di cui al comma 4 dell'indicato art. 10 della legge n. 575/1965, la preclusioni sussiste anche nei confronti delle persone conviventi con il sottoposto a sorveglianza speciale e nei cui riguardi, negli ultimi cinque anni, il tribunale abbia disposto l'estensione della misura cautelare.

Va considerato, poi, che la preclusione alla partecipazione alle gare ed alla stipulazione dei contratti di appalto, ai sensi del disposto di cui al comma 5-*ter* dell'indicato art. 10 della legge n. 575/1965, sussiste anche per le persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (di associazione di stampo mafioso), ed anche se non vi sia irrogazione delle misure di prevenzione.

È da tenere presente, inoltre, che, in base al disposto di cui all'indicato art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i provvedimenti definitivi con i quali viene irrogata una misura di prevenzione personale sono iscritti nel casellario giudiziario, anche se della relativa esistenza non è fatta menzione nei relativi certificati rilasciati a richiesta di privati. È da considerare infine che, ai sensi dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione che, se concessa, comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

Il requisito relativo alla mancata pendenza del procedimento in esame non è autocertificabile (art. 75, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni) dovendo l'interessato, come prima rilevato, produrre a comprova i certificati relativi ai carichi pendenti, anche se tali certificati hanno insufficiente valenza probatoria dal momento che, ai sensi del comma 2 dell'indicato art. 34 della legge n. 55/1990 «non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri».

Il requisito va successivamente verificato a mezzo della comunicazione scritta o telematica effettuata, anche su richiesta del soggetto partecipante alla gara (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252), dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto interessato; oppure tramite certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura portante in calce la dicitura, ai sensi dell'art. 9 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 indicato, «nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni» e con l'indicazione della specifica attività svolta dall'impresa.

*C)* Particolarmente complessa è anche l'ipotesi ulteriore del concorrente «nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale»; «il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di impresa in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio». In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata». «Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale (concernente la concessione della riabilitazione) e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale» (riguardante l'estinzione del reato per decorso del termine) (art. 75, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). Disposizione, quindi, quella indicata, molto più articolata e complessa di quella utilizzata ai fini della qualificazione delle imprese e che fa riferimento soltanto ad «inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale» (art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

Al riguardo - a parte la disposta equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), alla sentenza di condanna vera e propria - particolarmente complessa è l'individuazione dei reati che sono considerati incidenti sull'affidabilità morale e professionale dell'imprenditore e delle modalità attraverso le quali può essere dimostrata la mancata ricorrenza della condizione in esame.

Quanto alla prima delle indicate questioni, va richiamata la determinazione n. 56/2000 dell'Autorità di vigilanza che, conformemente alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 1° marzo 2000, n. 182/40093, ha ritenuto che influiscono sull'affidabilità morale e professionale del contraente i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. La mancanza, tuttavia, di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa lascia un ampio spazio di valutazione discrezionale per la stazione appaltante che consente alla stessa margini di flessibilità operativa al fine di un equo apprezzamento delle singole concrete fattispecie, con considerazione di tutti gli elementi delle stesse che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad esempio l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive. Siffatta discrezionalità è, tuttavia, limitata dalla previsione della norma secondo cui è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, riguardanti, rispettivamente, la riabilitazione e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena patteggiata.

Il che consente di ritenere, in particolare, che l'equiparazione della sentenza di patteggiamento alle sentenze di condanna, così come la ricaduta sulla società della condanna dell'amministratore o del direttore tecnico cessato dalla carica nel precedente triennio, non può comunque portare a disapplicare la disciplina codicistica riguardante le indicate ipotesi di estinzione delle pene accessorie per effetto della riabilitazione e di ogni effetto della sentenza patteggiata in caso di decorso del tempo. Con la conseguenza che, una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque o due anni - a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione - di cui al secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale, alla stazione appaltante resta preclusa la possibilità di valutare negativamente, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, i fatti di cui alla inflitta sentenza di condanna.

Analogamente ed all'opposto, non potrà essere fatta alcuna valutazione discrezionale della concreta fattispecie, dovendosi automaticamente escludere il concorrente nel caso di ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 32-*quater* codice penale (malversazione, corruzione, etc.), implicante una «incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione», nonché di quella di irrogazione di sanzione interdittiva nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.

Quanto, poi, alla seconda delle questioni indicate, va osservato che il certificato del Casellario giudiziario - con la cui produzione, ai sensi dell'art. 75, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni deve essere dimostrata l'inesistenza della esaminata causa di incompatibilità - non riporta, se richiesto da privati, le condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio della non menzione, nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), mentre tali sentenze sono riportate nei certificati integrali del Casellario giudiziario medesimo rilasciati su richiesta di una pubblica amministrazione ovvero di un ente incaricato di pubblico servizio (art. 688 del codice di procedura penale). E così analogamente, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge n. 55/1990, i certificati del Casellario giudiziario spediti a richiesta di privati non riportano i provvedimenti definitivi di irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale inflitta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1423/1956.

Con la conseguenza che il presumibile maggior rigore del legislatore, che, in deroga alla normativa generale sull'autocertificazione ha voluto imporre - per una ritenuta maggiore esigenza di affidabilità della relativa attestazione - la dimostrazione del requisito soltanto «mediante la produzione del certificato del Casellario giudiziario», potrebbe portare, di fatto, ad una nullificazione dello stesso accertamento sul requisito medesimo in considerazione del limitato contenuto attestatorio del certificato stesso. Stante, tuttavia, l'esplicito dato normativo, che impone al concorrente il solo onere di produrre il certificato del Casellario giudiziario non sembra consentito alla stazione appaltante di gravarlo di un adempimento ulteriore, quale potrebbe essere quello della presentazione di un atto di notorietà circa l'inesistenza di sentenze di condanne con beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di pena su richiesta ovvero di sanzioni irrogative della sorveglianza speciale.

In questo senso, quindi, la carenza della piena idoneità probatoria della certificazione che concerne il soggetto beneficiato sembra implicare un'inversione dell'onere della prova in capo alla stazione appaltante, alla quale, peraltro, per la verifica del requisito, è consentito accedere al «Casellario informatico delle imprese qualificate» istituito presso l'Autorità di vigilanza ed in cui vanno inserite tutte le «sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale» (art. 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2001.

Va considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 688 del codice di procedura penale, «nei casi in cui il certificato

è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni», le amministrazioni pubbliche ed i soggetti esercenti un pubblico servizio possono richiedere il certificato integrale del Casellario giudiziario medesimo così come le stesse pubbliche amministrazioni possano accedere ai registri relativi ai carichi pendenti. Ed ove ciò non sia possibile per la natura privatistica dell'ente aggiudicatore, lo stesso potrà farne richiesta all'Autorità di vigilanza che, per suo conto, provvederà alla acquisizione delle necessarie informazioni di cui agli indicati registri e del certificato generale del Casellario medesimo.

Ciononostante, per una più efficace dissuasione dalla commissione di illeciti e senza che ne derivi alcun serio aggravio per gli interessati, le stazioni appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili contenga anche una attestazione circa l'assenza di sentenze di condanne con il beneficio della non menzione ovvero di irrogazione di pene patteggiate ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale ovvero annotazioni di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.

Coerentemente, poi, ad un pregresso prevalente orientamento giurisprudenziale, è stato formalmente codificato il principio secondo cui il divieto di partecipazione alle gare opera anche nel caso in cui la sentenza sia stata emessa nei confronti di persone fisiche cessate dalle cariche sociali nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, a meno che non venga dimostrato che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La semplice cessazione, pertanto, dalla carica sociale, per dimissioni o per allontanamento, non è di per sé sola considerata sufficiente ad escludere la ripercussione sulla società della condanna inflitta all'organo, potendosi trattare di mera sostituzione di facciata, ed occorrendo, pertanto, per evitare la ripercussione sulla società, la dimostrazione di atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad es. l'aver iniziato verso lo stesso azione di responsabilità sociale.

*D)* Del tutto nuova, poi, è l'ipotesi secondo cui non possono essere ammesse a partecipare alle gare per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti le imprese «che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55» sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (art. 75, comma 1, lettera *d)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni).

Come è noto, la disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all'esigenza di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara; sicché, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le quali, a loro volta, abbiano comunicato alla amministrazione l'identità dei fiducianti, l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, è stato emanato l'apposito «regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche» al quale va fatto rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. Può, poi, essere osservato che, per la configurazione dell'ipotesi in esame, come ritenuto in giurisprudenza, non è necessario il trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.

*E)* Quanto, poi, all'ipotesi di esclusione di coloro «che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro» (art. 75, comma 1, lettera *e)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni), ne va sottolineata la maggiore ampiezza rispetto a quella rilevante ai fini della qualificazione «inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro» (art. 17, comma 1, lettera *l)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Dal testo della norma, sembra potersi rilevare che sia necessario, al fine della configurazione dell'ipotesi esaminata, un definitivo accertamento, di tipo giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla commissione dell'infrazione; e che sussistano elementi che inducano a ritenere «grave» la violazione medesima. Va al riguardo considerato che il più delle volte, l'infrazione costituisce illecito contravvenzionale connesso a più gravi forme di reato penale, con la conseguenza che della stessa risulta fatta attestazione nei certificati del Casellario giudiziario. Inoltre, la «gravità» della violazione può desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base anche del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro). Va tenuto presente, inoltre, che per infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al decreto

legislativo n. 626/1994, decreto legislativo n. 494/1996 e decreto legislativo 19 dicembre 1999, n. 528, sulla sicurezza nei cantieri.

*F)* Considerazioni analoghe vanno, poi, svolte per quanto riguarda la successiva ipotesi riguardante coloro «che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara» (art. 75, comma 1, lettera *f)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). Fattispecie più specifica rispetto a quella prevista, ai fini della qualificazione, dall'art. 17, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 «inesistenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici» e per la quale non è prevista alcuna specifica annotazione nel «Casellario informatico delle imprese qualificate». Anche in tal caso l'esclusione dalle gare può aver luogo soltanto in presenza di un accertamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, circa la ricorrenza di una negligenza che sia qualificata come «grave», ovvero che implichi un atteggiamento psicologico di mala fede nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto con la medesima stazione appaltante. La norma - consentendo alle amministrazioni appaltanti di escludere dalle procedure finalizzate alla scelta del contraente per l'esecuzione di lavori soggetti che, nell'esecuzione di altro lavoro, si siano resi colpevoli di negligenza o mala fede - deroga al principio di accesso generalizzato alle pubbliche gare, cui segue l'obbligo dell'ente committente di contrattare con il soggetto che, in esito allo specifico metodo di selezione, risulti avere prodotto la migliore offerta.

Per la configurazione dell'ipotesi in esame non basta, in particolare, che i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una mancata esecuzione che renda l'opera appaltata concretamente inutilizzabile. Né è sufficiente la semplice violazione del dovere di diligenza nell'adempimento, occorrendo, altresì, che si tratti di negligenza qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell'appaltatore.

In definitiva, occorre che vi sia stato inadempimento dell'imprenditore che abbia portato alla dichiarazione di non collaudabilità dei lavori, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, ovvero ad una gravemente errata esecuzione del contratto giudiziariamente accertata anche se non abbia fatto seguito la pronunzia di risoluzione.

Da rilevare ancora che, a differenza della normativa comunitaria che considera rilevante qualsiasi errore professionale commesso dall'appaltatore, la norma in esame limita l'esclusione dalle procedure di gara ai soli fatti di inadempimento dell'impresa in pregressi rapporti con la stazione appaltante. L'errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici, dovunque e comunque commesso, è invece situazione ostativa al conseguimento della qualificazione, in base al disposto di cui all'art. 17, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e la sua dimostrazione è connessa al dovere delle stazioni appaltanti di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dei fatti implicanti grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti di appalto. Come, poi, ritenuto in giurisprudenza, va sottolineato che i comportamenti compiuti dai dipendenti in danno della stazione appaltante e sanzionati in sede penale si pongono in stretta connessione con l'esecuzione dei lavori ed integrano l'ipotesi di negligenza dell'impresa appaltatrice che abbia al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo controllo (anche nella scelta delle maestranze e collaboratori che non diano dimostrazione di affidabilità sia sul piano tecnico che su quello morale).

*G)* Un accertamento amministrativo o giurisdizionale occorre anche per quanto riguarda l'ulteriore fattispecie relativa a «coloro che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti» (art. 75, comma 1, lettera *g)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). A differenza della normativa comunitaria, secondo cui può essere escluso dalla partecipazione all'appalto l'imprenditore «che non sia in regola con gli obblighi del pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni del Paese ove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice» (art. 24, comma 1, lettera *f)* della direttiva CEE 37/93) l'ipotesi considerata richiede, infatti, la definitività dell'accertamento dell'irregolarità tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.

*H)* L'ultima fattispecie di cui alla lettera *g)*, dell'art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, è, infine, relativa a coloro «che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio».

La norma è di contenuto pressoché identico a quella di cui alla lettera *m)* del comma 1, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, relativa ai requisiti generali per la qualificazione, «inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione».

A differenza, tuttavia, di tale corrispondente disposizione regolamentare sul sistema di qualificazione, che non pone alcun limite temporale alla rilevanza delle dichiarazioni rese, l'ipotesi in esame attribuisce rilievo alle sole dichiarazioni false rese nell'ultimo anno ante-

cedente la pubblicazione del bando di gara. Con la conseguenza, peraltro, che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle due fattispecie, si deve ritenere che il termine annuale sia operante anche per la qualificazione di cui all'art. 17 indicato. Se così non fosse, infatti, si avrebbe una incomprensibile diversità di valutazione dello stesso fatto implicante il medesimo disvalore e l'ipotizzazione di una causa di esclusione dalla qualificazione definitiva e senza possibilità di riabilitazione.

La fattispecie si correla, poi, all'art. 27, comma 2, lettera *r)* e *s)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che prevede l'inserimento nel «Casellario informatico delle imprese qualificate» degli «eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge adottati dalla stazione appaltante», e delle «eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alle procedure di cui all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge».

L'ipotesi in esame concerne, quindi, innanzitutto il caso in cui la falsità della dichiarazione riguardi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi e risulti da un provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a seguito di segnalazione della stazione appaltante così come disposto dall'indicato art. 10, comma 1-*quater*, della medesima legge.

La stessa riguarda, inoltre, anche i casi in cui siano state rese dichiarazioni non veritiere in ordine ad altri requisiti ed altre condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, sia configurabile o meno un reato, ed escluso il caso in cui la difformità tra le dichiarazioni rese e le attestazioni documentali acquisite successivamente sia dovuta a comprovato errore scusabile implicante la non intenzionalità della difforme dichiarazione. Ne consegue che le stazioni appaltanti dovranno segnalare alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici tutti i casi di non corrispondenza, con riferimento ai requisiti e condizioni per la partecipazione alle gare, tra le dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva acquisita documentazione; e l'Autorità, a sua volta, provvederà alla diretta iscrizione del dato nel «Casellario informatico delle imprese qualificate» qualora lo stesso risulti confermato da un procedimento giurisdizionale o amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero, negli altri casi, previo contraddittorio con l'interessato. Da tenere presente che il termine annuale entro il quale è operante l'esaminata preclusione decorre dalla data di commissione del fatto; sicché dallo stesso va concretamente detratto il tempo occorrente ai fini della iscrizione del dato nel «Casellario informatico delle imprese qualificate».

III

Conclusivamente, come rilevato precedentemente, l'impresa concorrente nel pubblico incanto, in sede di offerta, fa autodichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 75, comprese quelle di cui alle lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni e presenta anche i certificati del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

Nel caso della licitazione privata, invece, è la domanda di ammissione alla gara che contiene l'autodichiarazione di inesistenza delle situazioni di cui all'art. 75 indicato, mentre è l'offerta che è accompagnata dal certificato del Casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

In sede di gara l'amministrazione procede alla individuazione di un campione di concorrenti, nei cui confronti verifica la veridicità delle autodichiarazioni; il campione è individuato tramite sorteggio, tranne che non esistano e siano motivatamente indicate ragioni che giustifichino una diversa scelta.

Le stazioni appaltanti procedono, poi, ad una verifica circa l'esattezza delle dichiarazioni. L'impresa viene esclusa se si trova nelle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni come ostative alla partecipazione alle gare. La stazione appaltante, verificato che vi è difformità tra quanto dimostrato e quanto costituisce causa ostativa alla partecipazione, segnala gli estremi della difformità, indipendentemente dall'accertamento penale, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Al riguardo è da tenere presente che, ad integrazione di quanto già precisato al punto *H)* del capo II, esistono disposizioni del cui contenuto va effettuato un coordinamento. Anzitutto la disposizione dell'art. 27 del regolamento n. 34/2000 prevede le segnalazioni all'Osservatorio, da un lato della situazione di oggettiva falsità della dichiarazione in quanto accertata con il procedimento previsto dall'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, dall'altro prevede una formula generale che si riferisce ai provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti. Questi provvedimenti di esclusione dalle gare possono fondarsi su situazioni di fatto diverse, possono conseguire alla esistenza di situazioni preclusive, possono riferirsi a fatti già accertati irrevocabilmente con sentenze passate in giudicato, etc., possono riferirsi ad attestazioni esistenti nel «Casellario informatico delle imprese qualificate» circa il comportamento dell'impresa e possono, infine, riguardare le stesse false dichiarazioni previste con riferimento all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

Risulta, quindi, evidente che la generica previsione dell'art. 27 indicato deve avere un'interpretazione differenziata a seconda delle fattispecie cui si riferisce e che vi possono essere ricomprese. Quanto, poi, all'ipotesi di falsa dichiarazione sorgono due problemi. Il primo concerne il significato dell'espressione «falsa». Essa può essere intesa come riferimento ad un fatto costituente reato oppure intesa come espressione che riguardi la difformità tra dichiarazione e attestazioni documentali successivamente acquisite, non determinata da quell'errore scusabile che, proprio in quanto tale, tende ad escludere l'intenzionalità della difforme dichiarazione. Pertanto, ove si accerti che vi è difformità e non vi è stato errore scusabile, deve considerarsi verificato ogni elemento che attiene alla cosiddetta falsità della dichiarazione. Va, poi, tenuto presente che, indipendentemente da ogni previsione normativa, quando si tratti di provvedimenti aventi carattere o effetti sanzionatori, è principio generale dell'ordinamento che l'adozione degli stessi debba essere preceduta da un momento di contraddittorio. Ciò la giurisprudenza in tanti casi ha ritenuto, ed ha affermato che le regole del contraddittorio ed il modo di attuarsi debbono essere desunte da fattispecie analoghe che in questo caso sono costituite proprio dall'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni. Ne segue che la comunicazione da parte della stazione appaltante può comportare, in ogni caso, un procedimento in contraddittorio, salvo che gli elementi forniti siano esaustivi della dimostrazione della anzidetta discordanza. Allora potrà aversi diretta iscrizione sulla base di un provvedimento nel «Casellario informatico delle imprese qualificate». In entrambi i casi, comunque, i provvedimenti sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo.

Il rapporto poi tra gli effetti delle fattispecie che vanno inserite nel «Casellario informatico delle imprese qualificate» e delle fattispecie tassative di esclusione può essere inteso tenendo presente che le fattispecie relative al Casellario medesimo discendono da tre cause:

1) procedimenti giudiziali conclusi con sentenza definitiva;

2) provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili;

3) fattispecie di illeciti che richiedono un accertamento, in base a quanto sopra detto, effettuato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Per le prime due ipotesi: 1) le fattispecie previste come causa di esclusione, seguono la sorte delle conseguenze non penali delle pronunce penali (vedi codice procedura penale); 2) il provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, tipico in materia di previdenza, è di regola suscettibile di sanatoria in conseguenza di regolarizzazione successiva. Non vi è dubbio che, fino a che sanatoria e regolarizzazione non siano intervenute, vi è l'illecito iscritto al «Casellario informatico delle imprese qualificate» e vi è l'obbligo di esclusione dalle gare.

L'ultima ipotesi trova invece una espressa indicazione del termine di durata che è quella dell'anno. Pur se nella realtà concreta l'anno può ridursi ad un periodo di tempo minore non si può superare il dato normativo il quale riguarda il limite di efficacia della dichiarazione falsa ed ha come momento di riferimento due termini: la data in cui si bandisce la gara e la data in cui la falsità è avvenuta. L'iscrizione nel «Casellario informatico delle imprese qualificate» può certamente avvenire successivamente, ma si tratta di lasso di tempo cui solo la prassi amministrativa può apportare quella riduzione che lo renda ragionevole.

Si può ritenere, pertanto, che le stazioni appaltanti debbano, innanzi tutto, procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle autodichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili anche dai dati risultanti dal «Casellario informatico delle imprese qualificate» istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nell'espletamento di detta verifica le stazioni appaltanti opereranno (secondo consolidato orientamento giurisprudenziale) sulla base di un criterio di ragionevolezza nella ricostruzione della volontà del concorrente e senza limitarsi al solo significato testuale delle dichiarazioni rese.

Ciò, tuttavia, non esclude possibili verifiche ulteriori disposte d'ufficio, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, effettuate eventualmente a campione e secondo le modalità previste dalla normativa sull'autocertificazione (art. 71, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) o, comunque, secondo criteri discrezionali della stazione appaltante. In ogni caso, il possesso dei requisiti generali richiesti va verificato nei confronti delle imprese, prima e seconda aggiudicataria, con la richiesta alle stesse di esibizione di tutta la documentazione - eventualmente non ancora acquisita - necessaria ai fini della prova di quanto autodichiarato in sede di domanda di partecipazione.

PER TUTTE LE ESPOSTE CONSIDERAZIONI

1. I partecipanti alle gare per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici devono dichiarare, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel testo introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle fattispecie descritte e definite nelle precedenti lettere *A), D), E), F), G)* e *H)* del capo II e devono produrre il certificato del Casellario giudiziario

e quello dei carichi pendenti. Nel caso di associazioni di imprese o di consorzi l'autodichiarazione e la certificazione devono riguardare tutte le imprese riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi.

2. Le stazioni appaltanti possono disporre nei bandi di gara che la dichiarazione di cui al punto 1) contenga anche l'attestazione di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; e che la stessa dichiarazione contenga, altresì, l'attestazione che non è stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario giudiziario spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento).

3. Le stazioni appaltanti procederanno ad un primo ed immediato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese anche con la consultazione del «Casellario informatico delle imprese qualificate» istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel caso sia riscontrata la falsità della dichiarazione, le stazioni appaltanti escluderanno il concorrente dalla gara.

4. Nel caso in cui dalla dichiarazione del concorrente o dai certificati - da esso prodotti o in altro modo acquisiti - emerga l'avvenuta sottoposizione dello stesso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, oppure risultino estese nei suoi confronti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di persone con lui conviventi, la stazione appaltante procederà alla esclusione dalla gara a meno che non sia stata successivamente concessa la riabilitazione. Analogamente la stazione appaltante provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara qualora risulti emessa nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna per un reato indicato dall'art. 32-*quater* del codice penale, ovvero sentenza ancorché non definitiva ma confermata in appello, pronunciata ai sensi del comma 5-*ter* dell'art. 10 della legge n. 575/1965. Allo stesso modo procederà alla esclusione dalla gara del concorrente persona giuridica qualora risulti irrogata sanzione interdittiva nei confronti della stessa, emessa ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Qualora, invece, risulti pronunziata una sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero di irrogazione di pena patteggiata per altro reato, la stazione appaltante valuterà discrezionalmente l'incidenza della condanna sull'affidabilità morale del concorrente tenendo conto del tipo di reato, delle relative circostanze, della pena irrogata e del tempo trascorso dalla sua commissione e darà adeguata motivazione in merito all'esclusione o meno dalla gara, tenendo in ogni caso conto dell'eventuale riabilitazione ovvero della richiamata estinzione del reato per il quale è stata applicata una pena patteggiata per decorso del termine di cinque o due anni a seconda se si tratti di delitto o contravvenzione.

5. Il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla precedente lettera *D)* del capo II è configurabile, a meno che non vi sia stata regolare comunicazione della identità di un fiduciante regolarmente autorizzato, in ogni caso in cui dagli accertamenti della stazione appaltante risulti conferita, attraverso idonei strumenti giuridici, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà concernenti i beni dell'impresa a soggetti diversi dal titolare concorrente.

6. La gravità delle infrazioni «debitamente accertate» in materia di sicurezza ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro sarà valutata dalla stazione appaltante considerando, oltre alla specifica tipologia della violazione commessa, il tipo di sanzione irrogata (arresto o ammenda), l'eventuale reiterazione della condotta, il grado di colpevolezza e le ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio).

7. La grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti lavori affidati dalla stazione appaltante sarà ritenuta nel caso di dichiarata non collaudabilità dei lavori, ovvero di intervenuta risoluzione o di accertata (in sede giurisdizionale) inesecuzione gravemente colposa anche se la stessa non abbia portato alla risoluzione del contratto.

8. L'ipotesi della commissione di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse è da ritenersi configurata nel caso di sussistenza di accertamento tributario divenuto definitivo perché non impugnato ovvero a seguito di passaggio in giudicato della decisione sull'impugnazione.

9. L'ipotesi della falsità di cui alla precedente lettera *H)* del capo II ricorre sia nel caso in cui la falsa dichiarazione concerna i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sia quella in cui riguardi altri requisiti necessari per la partecipazione alla gara o per conseguire l'attestazione della qualificazione.

10. In caso di constatazione della insussistenza dei requisiti di carattere generale, come in precedenza descritti, le stazioni appaltanti provvederanno, oltre che alla motivata esclusione dalla gara, alla trasmissione, entro il termine di giorni dieci, di copia del provvedimento alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine della adozione da parte della stessa di provvedimenti di propria competenza per l'eventuale iscrizione nel «Casellario informatico delle imprese qualificate».

11. La verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti generali, eccezionalmente disposta prima di procedere all'aggiudicazione della gara, va effettuata

con accertamenti d'ufficio della stazione appaltante e senza richiesta di presentazione alle imprese di ulteriore certificazione o documentazione.

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria eventuali certificati o documenti mancanti ai fini della comprova dei requisiti generali saranno, invece, richiesti ai concorrenti primi e secondi classificati.

12. I dati del Casellario giudiziario non risultanti dai certificati spediti a richiesta dei privati potranno essere verificati attraverso la diretta acquisizione da parte della stazione appaltante del certificato integrale. Le stazioni appaltanti che non identificano una pubblica amministrazione e non sono ritenute esercenti un pubblico servizio e che, pertanto, non hanno accesso ai dati integrali del Casellario giudiziario possono farne richiesta all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che, per loro conto, provvederà all'acquisizione del certificato integrale.

13. Il requisito di cui alla lettera *B)* del capo II va verificato dalla stazione appaltante a mezzo della comunicazione scritta o telematica effettuata, anche su richiesta del concorrente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998) dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto interessato, oppure tramite certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura portante in calce la dicitura, ai sensi dell'art. 9 dell'indicato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, «nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Roma, 5 dicembre 2001

*Il presidente:* GARRI

**01A13866**

## REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2001.

**Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fissazione dell'aliquota.** (Deliberazione n. 1631).

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

Richiamata la propria deliberazione 28 novembre 2001, n. 1514;

Visto il documento annuale di programmazione (DAP) 2002/2004 approvato dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2001 con deliberazione n. 172 che prevede al capitolo 5, paragrafo 5.2.2 pagina 245: «... si ritiene congrua una elevazione dell'aliquota di 0,2 punti percentuali con esclusione dello scaglione di reddito da 0 a 20 milioni di lire, portando quindi l'addizionale regionale all'1,1 per cento, fermo restando che per lo scaglione da 0 a 20 milioni di lire la stessa resta nella misura dello 0,9»;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa giunta:

*a)* del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio competente;

*b)* del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

Delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire che, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge 16 novembre 2001, n. 405, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2002, è determinata applicando ai redditi compresi nei seguenti scaglioni le aliquote a fianco indicate:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *a)* fino a | L. 20.000.000 | € 10.329,14 | 0,9% |
| *b)* da L. 0 a | L. 30.000.000 | € 15.493,71 | 1,1% |
| *c)* da L. 0 a | L. 60.000.000 | € 30.987,41 | 1,1% |
| *d)* da L. 0 a | L. 135.000.000 | € 69.721,68 | 1,1% |
| *e)* superiore a | L. 135.000.000 | € 69.721,68 | 1,1% |

dando atto che in caso di modifica degli scaglioni attualmente vigenti l'aliquota dello 0,9 per cento resta confermata a valere sullo scaglione più basso, e quella dell'1,1 per cento su tutti gli altri scaglioni.

3) di pubblicare nel bollettino ufficiale della regione Umbria il presente provvedimento;

4) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, entro il 31 dicembre 2001, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il presidente:* LORENZETTI

**01A13915**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 19 dicembre 2001, n. **14.**

**Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17, recante: «Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV».**

*Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale*

*Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano*

e, per conoscenza:

*Ai commissari del Governo*

La circolare 30 ottobre 2000, n. 17 «Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV», ha demandato al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità, nell'ambito dei rispettivi compiti agli stessi attribuiti dalla normativa vigente, la definizione:

dei criteri di autorizzazione dei laboratori;

delle procedure operative della manipolazione dei campioni;

dei criteri di valutazione dei risultati e i relativi algoritmi di interpretazione;

dei pannelli di riferimento e dei controlli interni;

dell'organizzazione del proficiency test interlaboratori,

onde consentire alle regioni e alle province autonome di porre in atto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il seguito di loro competenza come previsto dalla circolare indicata in premessa, al fine di assicurare, nell'intero ambito nazionale, anche agli emocomponenti lo stesso livello di sicurezza del plasma destinato alla produzione di emoderivati.

La circolare sopracitata ha inoltre richiamato l'attenzione sulla necessità di una attenta revisione degli attuali schemi organizzativi del sistema trasfusionale, al fine di sostenere l'impatto organizzativo ed economico richiesti dal perseguimento della sempre maggiore sicurezza e qualità in campo trasfusionale.

Al riguardo il decreto ministeriale 1° marzo 2000 (Adozione del progetto relativo al Piano nazionale sangue per il triennio 1999-2001), ha individuato, tra l'altro, nella organizzazione funzionale di tipo dipartimentale dei servizi di medicina trasfusionale la possibilità di garantire la gestione delle attività di servizio e quelle di produzione assicurando livelli omogenei di qualità e sicurezza operativa.

L'esecuzione delle tecniche biologia molecolare, oggi applicate alla rilevazione dell'HCV, e, verosimilmente a breve applicabile alla ricerca di altri virus, quale test di screening di routine sul sangue donato, per la sua complessità, ha reso necessario lo svolgimento di uno studio di fattibilità coordinato dall'Istituto superiore di sanità, ai fini del quale sono state impiegate metodiche che utilizzano principi diversi:

su pool di campioni di dimensioni non superiori a 20;

su singolo campione con contestuale rilevazione dell'RNA e dell'HIV1.

I risultati dello studio hanno confermato la opportunità di procedere ad una centralizzazione della predetta attività, per gli elevati costi della strumentazione, dei kit attualmente disponibili sul mercato e per l'impegno richiesto agli operatori. A tale proposito è opportuno segnalare che nel nostro Paese la maggior parte delle strutture trasfusionali (circa il 75%) non raggiunge la produzione di 10.000 unità per anno.

L'incremento del livello di semplificazione e del grado di automazione delle tecniche NAT potrà consentire in un prossimo futuro una più ampia diffusione di tali metodologie con conseguente riduzione dei costi.

Ciò premesso, tenuto conto dei disposti di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», ed in particolare con riferimento all'art. 11, sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità, di seguito si riporta la definizione dei punti sopracitati.

*Criteri di autorizzazione dei laboratori.*

Fermo restando il rilascio delle autorizzazioni da parte delle regioni e delle province autonome, dopo aver verificato il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, è opportuno segnalare che per l'esecuzione delle tecniche NAT, con kit diagnostici utilizzati su attezzature semiautomatizzate, è necessario prevedere in via dedicata alla qualificazione biologica del sangue:

ambienti, adeguatamente condizionati dal punto di vista microclimatico, e aree efficacemente separate nello stesso ambiente, destinate, in modo distinto, alla preparazione dei campioni (area di pre-amplificazione) e alla amplificazione e rilevazione (area di post-amplificazione);

strumentazioni specialistiche per la singola metodica, già validate nel controllo effettuato dall'I.S.S.

finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del kit; in caso di gestione manuale dei campioni per la fase di pooling e di estrazione è fortemente consigliato l'uso di una cappa a flusso laminare di tipo bio-hazard;

personale adeguatamente e debitamente formato da adibire all'attività routinaria della metodica NAT;

manuale delle procedure.

*Definizione delle procedure operative e della manipolazione dei campioni.*

Le procedure operative fanno parte integranti delle modalità di impiego dei singoli kit di reagenti per le quali gli stessi kit sono stati autorizzati, pertanto le specifiche e le istruzioni operative debbono essere seguite rigorosamente, l'eventuale apporto di variazioni invalida la procedura.

Si riassumono di seguito alcune raccomandazioni di carattere generale.

Il prelievo dei campioni deve essere eseguito in condizioni che garantiscono l'asepsi, in contenitori contenenti EDTAK3 con capienza di almeno 3 ml, possibilmente infrangibili, e in modo da assicurare la massima protezione per l'operatore e ridurre al minimo, nelle fasi successive, la contaminazione ambientale per aerosol e la contaminazione crociata dei campioni.

Nel caso di problematiche logistiche ed organizzative particolarmente complesse è auspicabile l'utilizzo di provette con separatore al fine di impedire il rimescolamento di plasma e cellule dopo centrifugazione.

Elevate temperature influenzano la stabilità dei campioni e pertanto il sangue intero può essere conservato a temperatura ambiente per non più di 8 ore, da 0° a 4° C per non più di 72 ore, e non deve essere congelato.

La separazione del plasma, dopo il prelievo di sangue, viene ottenuta mediante centrifugazione e successivo trasferimento in provette di conservazione, se si prevede che il test non venga eseguito entro le 72 ore dal prelievo.

Il plasma può essere conservato per un massimo di 7 giorni (dal prelievo) a temperatura di 2-8° C, diversamente dovrà essere congelato a -70° C; qualora congelato, il plasma non deve essere sottoposto a più di 3 cicli di congelamento/scongelamento.

Il trasporto dei campioni deve avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e a temperatura comprese tra 2 e 10° C. Se il trasporto avviene a temperatura ambiente, il tempo trascorso dal momento del prelievo all'arrivo in laboratorio per l'esecuzione del test, non deve superare le 8 ore. All'arrivo il campione deve essere conservato a temperatura compresa tra 4-8° C.

Al fine di consentire il rilascio dei risultati in tempi adeguati alla utilizzazione di tutti gli emocomponenti, ivi comprese le piastrine la cui vita media non supera i 5 giorni, deve essere predisposto, in sede di progettazione regionale e dipartimentale, un piano coordinato per la raccolta, trasporto ed esecuzione del test. In particolare per quanto riguarda le piastrine da aferesi si dovrà tener conto della necessità del più rapido impiego terapeutico.

Dallo studio condotto dall'I.S.S. al riguardo, considerata la durata dell'esecuzione del test di circa 6 ore, è emerso che è opportuno predisporre turni lavorativi che garantiscono il rilascio dei risultati tra le 12 e le 24 ore dal prelievo, e le 48 ore per i prelievi effettuati in giorni prefestivi, nel caso di negatività al saggio di screening; il tempo massimo ammesso per la successiva valutazione («apertura del pool» o «verifica della reattività specifica nel multitest») in caso di positività con il kit con procedura in singolo o nel caso di campioni saggiati in pool e risultanti reattivi è tra le 36 e le 72 ore dal prelievo.

*Definizione dei criteri di valutazione dei risultati e relativi algoritmi di interpretazione.*

I kit di reagenti autorizzati come presidi medico-chirurgici ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 1991, contengono nelle istruzioni d'uso, fornite dalle ditte produttrici, i criteri di valutazione dei risultati e i relativi algoritmi di interpretazione che vanno applicati in quanto validati dall'Istituto superiore di sanità preliminarmente alla fase di autorizzazione all'immissione in commercio.

*Definizione dei pannelli di riferimento e dei controlli interni.*

I kit autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, sono stati validati dall'I.S.S. relativamente alle caratteristiche di sensibilità, limite di rilevamento, specificità e robustezza della procedura analitica secondo le indicazioni tecniche elaborate dai gruppi di studio europei competenti.

I kit che includono nella loro formulazione, oltre ai campioni di controllo positivi e negativi, il controllo interno che garantisce la validità della singola determinazione per ogni unità di emocomponente o pool in tutte le fasi della procedura non comportano necessariamente l'utilizzo di standard o di pannelli di riferimento; invece l'impiego di kit sprovvisti di controllo interno rende necessaria l'applicazione di un run control per il quale possono essere utilizzate le preparazioni calibrate attualmente distribuite dagli Istituti europei per gli standard di riferimento o preparazioni allestite *ad hoc* dall'I.S.S.

*Definizione dell'organizzazione del proficiency test interlaboratori.*

Per garantire uniformità di sicurezza degli emocomponenti sul territorio nazionale è indispensabile prevedere lo sviluppo di un programma di valutazione esterna di qualità, che è già in fase di valutazione da parte dell'I.S.S. e la cui realizzazione è prevista attuabile nel 2002.

Roma, 19 dicembre 2001

*Il Ministro:* SIRCHIA

**01A13912**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 dicembre 2001 n. **462/segr.**

**Sentenza della Corte di giustizia europea (Sesta Sezione) 12 luglio 2001 (c-n. 399/98) sulla realizzazione diretta da parte di un privato di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di concessione dovuto. Appalto di lavori pubblici, ai sensi della direttiva 93/37. Indirizzi e chiarimenti operativi.**

Con la sentenza del 12 luglio 2001 (c-399/98), la Corte di giustizia della Comunità europea - Sesta Sezione, ha ritenuto che la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi.

La sentenza è relativa alla realizzazione di un'opera di urbanizzazione di importo, stimato in base ai prezzi e alle modalità di computo approvati dalle amministrazioni comunali, pari o superiore a 5.000.000 di ecu. Gli stessi contenuti della sentenza in esame hanno riguardo agli affidamenti dei relativi incarichi di progettazione, come disciplinati dalla direttiva del consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Secondo il dispositivo della sentenza, all'opera urbanizzazione di importo pari o superiore a 5.000.000 di ecu (pari a L. 9.681.350.000) si applica, ai fini dell'affidamento, il contenuto della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE.

A tale proposito, comunque, la soglia dei 5.000.000 di ecu non deve essere considerata con riguardo al complesso delle opere di urbanizzazione ma con riferimento alla singola opera, come individuata, da parte del responsabile del procedimento, nell'ambito della progettazione dell'intervento di trasformazione urbanistica, secondo criteri di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'opera di urbanizzazione con riferimento all'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994.

Nel contesto suddetto è, in linea generale, l'amministrazione comunale che gestisce le procedure di appalto. Nella sentenza citata — peraltro, premessa la finalità della Direttiva europea di tutelare la concorrenza — si sostiene che l'amministrazione comunale possa affidare al privato lottizzante la realizzazione di un'opera di urbanizzazione esclusivamente nella forma del mandato alla realizzazione, a spese di quest'ultimo, per conto del comune e nel rispetto delle regole europee che si applicano allo stesso comune concedente.

Il principio di diritto affermato, con riferimento alle opere di importo superiore a 5.000.000 di ecu, è fondato sull'assunto che la realizzazione delle opere crea in ogni caso vantaggio per il privato che lucra un corrispettivo pari all'esonero dall'obbligo del versamento di quanto dovuto a titolo di onere di urbanizzazione.

Ne deriva che tale principio non si applica laddove l'affidamento dell'incarico non assume caratterizzazione onerosa, ossia quando il privato manifesti la disponibilità all'esecuzione dell'opera senza ricevere corrispettivo *sub specie* di esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Attesa la rilevanza della questione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini di certezza del diritto, ha in corso di elaborazione le espresse modifiche legislative finalizzate a contemperare le necessità di tempestività, garanzia e contestuale esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito di un piano di lottizzazione convenzionato (o di altro strumento di programmazione negoziata) con la direttiva europea n. 93/37/CEE.

D'altro canto, il principio di primazia del diritto comunitario comporta l'immediata operatività della prescrizione comunitaria e la conseguente disapplicazione delle disposizioni interne eventualmente contrastanti, a prescindere dalle modifiche *de iure condendo* della legislazione nazionale.

Tuttavia sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia è da ritenere impregiudicata la definizione dei lavori che siano già iniziati alla data del 12 luglio 2001 nell'ambito dei piani di lottizzazioni o di altri interventi di trasformazione urbanistica.

Roma, 18 dicembre 2001

*Il Ministro:* LUNARDI

**01A13913**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 27 dicembre 2001*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8823 |
| Yen giapponese | 115,90 |
| Corona danese | 7,4386 |
| Lira Sterlina | 0,60900 |
| Corona svedese | 9,4413 |
| Franco svizzero | 1,4835 |
| Corona islandese | 89,95 |
| Corona norvegese | 7,9610 |
| Lev bulgaro | 1,9475 |
| Lira cipriota | 0,57530 |
| Corona ceca | 32,168 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 245,78 |
| Litas lituano | 3,5287 |
| Lat lettone | 0,5568 |
| Lira maltese | 0,3996 |
| Zloty polacco | 3,5202 |
| Leu romeno | 27712 |
| Tallero sloveno | 218,8137 |
| Corona slovacca | 42,855 |
| Lira turca | 1270000 |
| Dollaro australiano | 1,7384 |
| Dollaro canadese | 1,4134 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,8793 |
| Dollaro neozelandese | 2,1340 |
| Dollaro di Singapore | 1,6360 |
| Won sudcoreano | 1169,05 |
| Rand sudafricano | 10,5876 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A14165**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'esposizione nella fiera «MACEF Primavera - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria», in Milano.

Con decreto ministeriale del 13 dicembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa sui materiali che figureranno nell'esposizione «MACEF Primavera - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria», che avrà luogo a Milano dall'8 febbraio 2002 all'11 febbraio 2002.

**01A13929**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril RKG»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 615 del 4 ottobre 2001*

Medicinale: CAPTOPRIL RKG.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l. via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997:

50 compresse da 25 mg:

A.I.C. n. 034862019/MG (in base 10), 117WY3 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 15.572 pari a 8,04 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 25.700 pari a 13,27 euro (I.V.A. inclusa);

24 compresse da 50 mg:

A.I.C. n. 034862033/MG (in base 10), 117WYK (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 13.694 pari a 7,07 euro (prezzo ex-foctory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 22.600 pari a 11,67 euro (IVA inclusa);

50 compresse in tubo PPE da 25 mg:

A.I.C. n. 034862072/MG (in base 10), 117WZS (in base 32);

classe «C».

56 compresse in tubo PPE da 25 mg:

A.I.C. n. 034862084/MG (in base 10), 117X04 (in base 32);

classe «C».

La ditta dichiara che non intende commercializzare le confezioni in tubo.

Forma farmaceutica: compresse:

Composizione: «Captopril RKG» 25 e 50 mg:

principio attivo: captopril 25 e 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Clonmel Helathcare, Ltd Waterford, Road Clonmel Co.Tipperary - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione: il Captopril è indicato nella terapia dell'ipertensione lieve o moderata. Nei casi di ipertensione grave il farmaco deve essere utilizzato allorquando le terapie standard risultano inefficaci oppure non idonee.

Insufficienza cardiaca congestizia: il captopril è indicato nei pazienti con isufficienza cardiaca congestizia. Il farmaco deve essere utilizzato in associazione a diuretici e, se, indicato, a digitale.

Nei pazienti che assumono «Captopril RKC» a dosaggi superiori a 100 mg/die, con o senza associazione di un diuretico, oppure in quelli con insufficienza renale grave o insufficienza cardiaca congestizia, il farmaco deve essere utilizzato sotto stretto controllo medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A13546**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril EG»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 616 del 4 ottobre 2001*

Medicinale: CAPTOPRIL EG

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. via D. Scarlatti, 31 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997:

50 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036159/MG (in base 10), 11F6ZZ(in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 15.754 pari a 8,12 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico è definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 26.000 pari a 13,43 euro (IVA inclusa);

24 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036161/MG (in base 10), 11F701 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 13.633 pari a 7,04 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 22.500 pari a 11,62 euro (IVA inclusa);

30 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036019/MG (in base 10), 11F6VM (in base 32);

classe «C».

30 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036021/MG (in base 10), 11F6VP (in base 32);

classe «C».

45 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036033/MG (in base 10), 11F6W1 (in base 32):

classe «C».

45 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036045/MG (in base 10), 11F6WF (in base 32);

classe «C».

28 compresse in blister PVC/AL da 23 mg:

A.I.C. n. 035036058/MG (in base 10), 11F6WU (in base 32);

classe «C».

28 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036060/MG (in base 10), 11F6WW (in base 32);

classe «C».

56 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036072/MG (in base 10), 11F6X8 (in base 32);

classe «C».

56 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036084/MG (in base 10), 11F6XN (in base 32):

classe «C».

90 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036096/MG (in base 10), 11F6Y0 (in base 32);

classe «C».

90 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036108/MG (in base 10), 11F6YD (in base 32);

classe «C».

100 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036110/MG (in base 10), 11F6YG (in base 32);

classe «C».

100 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036122/MG (in base 10), 11F6YU (in base 32);

classe «C».

200 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036134/MG (in base 10), 11F6Z6 (in base 32); classe «C».

200 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036146/MG (in base 10), 11F6ZL (in base 32); classe «C».

20 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036173/MG (in base 10), 11F70F (in base 32); classe «C».

60 compresse in blister PVC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035036185/MG (in base 10), 11F70T (in base 32); classe «C».

80 compresse in blister PVC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035036197/MG (in base 10), 11F715 (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: «Captopril EG» 25 e 50 mg:

principio attivo: captopril 25 e 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd - Reykjavikurvegi 78 P.O. Box 425 - IS-222 Hafnafjordur - Islanda. Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D.61118 Bad Vilbel (Germania).

Controllo: Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D.61118 Bad Vilbel (Germania).

Centrafarm Services Nieuwe Donk 9 NL 4879 AC Etten Leur (Olanda).

Doppel Farmaceutici S.r.l. - Stradone Farnese 118 - 29100 Piacenza (Italia).

Indicazioni terapeutiche:

«Captopril» è indicato per il trattamento di: ipertensione e insufficienza cardiaca.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A13547**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Ratiopharm»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 627 del 26 novembre 2001*

Medicinale: CAPTOPRIL RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH - Craf-Arco Strasse 3 Ulm Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001:

20 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264011/MG (in base 10), 11N5JC (in base 32); classe «C».

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg

A.I.C. n. 035264023/MG (in base 10), 11N5JR (in base 32); classe «C».

45 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264035/MG (in base 10), 11N5K3 (in base 32); classe «C».

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264047/MG (in base 10), 11N5KH (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 14.239 pari a 7,35 euro (prezzo ex-factory. I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 23.500 pari a 12,14 euro (I.V.A. inclusa);

56 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264050/MG (in base 10), 11N5KL (in base 32); classe «C».

60 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264062/MG (in base 10), 11N5KY (in base 32); classe «C».

84 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264074/MG (in base 10), 11N5LB (in base 32); classe «C».

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264086/MG (in base 10), 11N5LQ (in base 32); classe «C».

30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264098/MG (in base 10), 11N5M2 (in base 32); classe «C».

60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035264100/MG (in base 10), 11N5M4 (in base 32); classe «C».

100 compresse in flacone PE da 25 mg:

A.I.C. n. 035264112/MG (in base 10), 11N5MJ (in base 32); classe «C».

24 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264124/MG (in base 10), 11N5MW (n base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera C.I.P.E. 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.421 pari a 6,41 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico

definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schemo allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 20.500 pari a 10,59 euro (I.V.A. inclusa);

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264136/MG (in base 10), 11N5N8 (in base 32);

classe «C».

45 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264148/MG (in base 10), 11N5NN (in base 32);

classe «C».

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264151/MG (in base 10), 11N5NR (in base 32);

classe «C».

56 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg

A.I.C. n. 035264163/MG (in base 10), 11N5P3 (in base 32);

classe «C».

60 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264175/MG (in base 10), 11N5PH (in base 32);

classe «C».

84 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264187/MG (in base 10), 11N5PV (in base 32);

classe «C».

90 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264199/MG (in base 10), 11N5Q7 (in base 32);

classe «C».

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264201/MG (in base 10), 11N5Q9 (in base 32);

classe «C».

30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264213/MG (in base 10), 11N5QP (in base 32);

classe «C».

60x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264225/MG (in base 10), 11N5R1 (in base 32);

classe «C».

100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035264237/MG (in base 10), 11N5RF (in base 32);

classe «C».

100 compresse da 50 mg in flacone PE:

A.I.C. n. 035264249/MG (in base 10), 11N5RT (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: «Captopril ratiopharm» 25 mg:

principio attivo: captopril 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, olio di ricino idrogenato, silice colloidale biossido, magnesio stearato.

«Captopril ratiopharm» 50 mg:

principio attivo: captopril 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, olio di ricino idrogenato, silice colloidale biossido, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione e controllore finale: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3, D 89143 Blaubeuren (Germania), Merckle GmbH Graf-Arco Strasse 3, D-89079 Ulm (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione. Insufficienza cardiaca. Infarto miocardico in pazienti clinicamente stabili con disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro (frazione di eiezione 40%) entro 3-16 giorni dall'infarto miocardico. Nefropatia diabetica insulino-dipendente in pazienti con livelli della creatinina sierica 2,5 mg/dl.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A13548**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina RKG»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 618 dell'11 ottobre 2001*

Medicinale RANITIDINA RKG.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l. via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993. Delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997.

10 compresse in blister AL/AL da 300 mg:

A.I.C. n. 035190053/MG (in base 10), 11KX95 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» - Nota 48. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 14.299 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 23.600 (I.V.A. inclusa);

20 compresse in blister AL/AL da 150 mg:

A.I.C. n. 035190026/MG (in base 10), 11KX8B (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» - Nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 14.780 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 24.400 (I.V.A. inclusa).

10 compresse in blister AL/AL da 150 mg:

A.I.C. n. 035190014/MG (in base 10), 11KX7Y (in base 32);

classe «C».

60 compresse in blister AL/AL da 150 mg:

A.I.C. n. 035190038/MG (in base 10), 11KX8Q (in base 32);

classe «C».

90 compresse in blister AL/AL da 150 mg:

A.I.C. n. 035190040/MG (in base 10), 11KX8S (in base 32);

classe «C».

30 compresse in blister AL/AL da 300 mg:

A.I.C. n. 035190065/MG (in base 10), 11KX9K (in base 32);

classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: «Ranitidina RKG» 150 mg:

principio attivo: ranitidina cloridrato 167,4 mg equivalente a 150 mg di renitidina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polimetacrilato, croscarmellosa sodica, opadry OY-S-28814 (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido "colorante E 171" Talco).

«Ranitidina RKG» 300 mg:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg equivalente a 300 mg di ranitidina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polimetacrilato, croscarmellosa sodica, opadry OY-S-28814 (idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido "colorante E 171" Talco).

classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione confezionamento e controlli: Clonmel Healthcare Ltd Waterford Road Clonmel Co.Tipperary (Irlanda).

Confezionamento anche presso: PCI Allpack GmbH Industrielle Lohnverpackung GmbH-Steinbeissestrasse 2 Postfadr 1460 73614 Sehorndorf (Germania).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, ulcera stomale, esofagite da reflusso e sindrome di Zollinger-Ellison. Trattamento sintomatico a breve termine di pirosi ed eruttazioni ascide in malattia gastroesofagea da reflusso.

Terapia di mantenimento per pazienti affetti da esofagite da reflusso.

Trattamento profilattico dell'ulcera duodenale cronica recidivante.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A13550**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Ratiopharm Italia»

*Estratto del decreto AIC/UAC n. 628 del 26 novembre 2001*

Medicinale: CAPTOPRIL RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l. - Viale Monza, 270 - 20128 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993. Delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

20 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377136/MG (in base 10), 11RMZJ (in base 32);

classe «C».

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377148/MG (in base 10), 11RMZW (in base 32);

classe «C».

45 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377151/MG (in base 10), 11RMZZ (in base 32);

classe «C».

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377163/MG (in base 10), 11RN0C (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» - Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 14.239 pari a 7,35 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 23.500 pari a 12,14 euro (I.V.A. inclusa).

56 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377175/MG (in base 10), 11RN0R (in base 32);

classe «C».

60 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377187/MG (in base 10), 11RN13 (in base 32);

classe «C».

84 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377199/MG (in base 10), 11RN1H (in base 32);

classe «C».

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 25 mg:

A.I.C. n. 035377201/MG (in base 10), 11RN1K (in base 32);

classe «C».

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (monodose) da 25 mg:

A.I.C. n. 035377213/MG (in base 10), 11RN1X (in base 32);

classe «C».

60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (monodose) da 25 mg:

A.I.C. n. 035377225/MG (in base 10), 11RN29 (in base 32);

classe «C».

24 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377011/MG (in base 10), 11RMVM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e belibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe «A» - Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattaziona dell'azienda è stabilito in L. 12.421 pari a 6,41 euro (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla belibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 20.500 pari a 10,59 euro (I.V.A. inclusa).

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377023/MG (in base 10), 11RMVZ (in base 32);

classe «C».

45 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377035/MG (in base 10), 11RMWC (in base 32);

classe «C».

50 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377047/MG (in base 10), 11RMWR (n base 32); classe «C».

56 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377050/MG (in base 10), 11RMWU (in base 32); classe «C».

60 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377062/MG (in base 10), 11RMX6 (in base 32); classe «C».

84 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377074/MG (in base 10), 11RMXL (in base 32); classe «C».

90 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377086/MG (in base 10), 11RMXY (in base 32); classe «C».

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL da 50 mg:

A.I.C. n. 035377098/MG (in base 10), 11RMYB (in base 32); classe «C».

30 compresse in blister PVC/PVDC/AL (monodose) da 50 mg:

A.I.C. n. 035377100/MG (in base 10), 11RMYD (in base 32); classe «C».

60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (monodose) da 50 mg:

A.I.C. n. 035377112/MG (in base 10), 11RMYS (in base 32); classe «C».

100 compresse in blister PVC/PVDC/AL (monodose) da 50 mg:

A.I.C. n. 035377124/MG (in base 10), 11RMZ4 (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: «Captopril ratiopharm Italia» 25 mg:

principio attivo: captopril 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, olio di ricino idrogenato, silice colloidale biossido, magnesio stearato.

«Captopril ratiopharm Italia» 50 mg:

principio attivo: captopril 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, olio di ricino idrogenato, silice colloidale biossido, magnesio stearato.

classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione e controllore finale: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3, D 89143 Blaubeuren (Germania), Merckle GmbH Graf-Arco Strasse 3, D-89079 Ulm (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Ipertensione. Insufficienza Cardiaca. Infarto miocardico in pazienti clinicamente stabili con disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro (frazione di eiezione 40%) entro 3-16 giorni dall'infarto miocardico. Nefropatia diabetica insulino-dipendente in pazienti con livelli della creatinina sierica 2,5 mg/dl.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A13549**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(4651300/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | **508.000** | **262,36** |
| - semestrale | **289.000** | **149,26** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| - annuale | **416.000** | **214,85** |
| - semestrale | **231.000** | **119,30** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | |
| - annuale | **115.500** | **59,65** |
| - semestrale | **69.000** | **35,64** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | **107.000** | **55,26** |
| - semestrale | **70.000** | **36,15** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | **273.000** | **140,99** |
| - semestrale | **150.000** | **77,47** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | **106.000** | **54,74** |
| - semestrale | **68.000** | **35,12** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | **267.000** | **137,89** |
| - semestrale | **145.000** | **74,89** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| - annuale | **1.097.000** | **566,55** |
| - semestrale | **593.000** | **306,26** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| - annuale | **982.000** | **507,16** |
| - semestrale | **520.000** | **268,56** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **1.500** | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **2.800** | **1,45** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **162.000** | **83,67** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **1.500** | **0,77** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **105.000** | **54,23** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **8.000** | **4,13** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | **1.300.000** | **671,39** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | **1.500** | **0,77** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | **4.000** | **2,07** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | Lire | Euro |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | **474.000** | **244,80** |
| Abbonamento semestrale | **283.000** | **146,16** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **1.550** | **0,80** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520 | ☎ 800-864035 - Fax 85082242 | ☎ 800-864035 |